Senato della Repubblica

Camera dei deputati

I temi dell'attività parlamentare nella XVII legislatura

Agricoltura e biodiversità

DOSSIER - XVIII LEGISLATURA

aprile 2018

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706 5790 - sbilanciocu@senato.it

SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
TEL. 06 6706 3666 - segreteriaaaii@senato.it

Camera dei deputati

SERVIZIO RESPONSABILE:
SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6760 3410 - st_segreteria@camera.it

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
TEL.06 6760 2174 - bs_segreteria@camera.it

SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
TEL.06 6760 2145 - cdrue@camera.it

SERVIZIO BIBLIOTECA
TEL.06 6760 3805 - bib_segreteria@camera.it

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
TEL.06 6760 3381 - sgcp@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Agricoltura e biodiversità 1

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari 2

Fiscalità agricola 17

Politica agricola comune 27

Riforme organiche di settori agricoli e interventi sulle singole filiere 41

Politiche europee e nazionali per il settore della pesca 58

Biodiversità agricola 69

Credito e assicurazioni in campo agroalimentare 78

Agricoltura e biodiversità

Le politiche agricole appartengono a diversi ambiti di competenza a seconda di quale sia l'interesse prevalente nel disciplinare l'intervento.
L'attività agricola di per sé rientra tra le competenze esclusive regionali; numerosi aspetti di natura civilistica, tributaria, di regolazione dei mercati e di interesse ambientale necessitano però di un intervento statale. Prevalente risulta, poi, la normativa europea considerato che la Politica agricola comune rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea.
Gli interventi attuati nel corso della XVII Legislatura si sono, quindi, risolti in una assidua partecipazione del Parlamento alla definizione delle scelte nazionali attuative della riforma della PAC per il periodo 2014-2020, in una serie organica di interventi di riforma, tra i quali l'approvazione del testo unico sul vino, l'istituzione di un sistema di tutela della biodiversità agricola, la disciplina dell'agricoltura sociale, le nuove disposizioni per il contrasto al caporalato, la revisione della normativa in materia di controlli e sanzioni nella produzione con metodo biologico.
Sono stati, poi, approvati numerosi provvedimenti in materia fiscale, con l'introduzione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli e l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, nei confronti dei redditi dominicali e agrari.
Sono stati, poi, approvati numerosi interventi per il rilancio e l'ammodernamento di alcune filiere agricole, quali quelle riguardanti gli agrumi, i prodotti lattiero caseari, i cereali, le olive, il riso, i prodotti derivati dal pomodoro.
Nel comparto della pesca, oltre alla normativa europea e alle risorse a essa relative derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020, il Parlamento ha assicurato le risorse finanziarie per garantire un reddito agli imbarcati nel caso di sospensione dell'attività per ragioni di fermo biologico e per dare continuità agli interventi previsti a livello nazionale nel programma triennale della pesca.

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

*La **tutela della qualità delle produzioni agroalimentari** è, in sede europea, un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e rappresenta in particolare per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro è il Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione. La disciplina sull'**etichettatura** dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce anch'essa un aspetto della tutela della qualità del prodotto. Nel corso della XVII legislatura, l'Italia ha implementato la legislazione europea, con norme interne finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, come quelle che prevedono **l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima** in etichetta per taluni prodotti agricoli.*

L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'origine dei prodotti: il Reg. UE 1169/2011 e la legge n. 4 del 2011

In merito all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, l'impostazione ancora prevalente in sede europea tende ancora a ritenere - in generale - incompatibile con il mercato unico la presunzione che vi sia una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, perché discriminatorio nei confronti degli altri Stati membri.
In sostanza, si ritiene che se due prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico, organolettico, non vi è alcuna necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe una informazione necessaria. Fanno eccezione solo i prodotti a denominazione di origine protetta (Dop) e a indicazioni di provenienza protette (Igp), per le quali l'indicazione della provenienza costituisce uno degli elementi qualificanti del disciplinare di produzione e dunque della particolare qualità del prodotto stesso.
Per gli altri prodotti, vige il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (art. 3 della direttiva 2000/13/UE, recepito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992).
Il principio sopra esposto è stato confermato anche dal Regolamento n. 1169/2011 (UE), il quale si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla precedente direttiva 2000/13/UE).
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento gli alimenti non preimballati, gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

In particolare, il Regolamento 1169/2011 estende l'obbligo di indicare il luogo d'origine o di provenienza a carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (a decorrere dal 1° aprile 2015, ai sensi del regolamento attuativo n. 1337/2013) (art. 26, par. 2).
Le norme prevedono l'obbligo di indicare il Paese in cui l'animale è stato allevato per la maggior parte della sua vita, insieme con l'indicazione del paese di macellazione. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1º aprile 2015 alle carni preimballate, ma gli Stati membri possono decidere di estenderle anche alle carni non preimballate.
Per le carni bovine l'obbligo di indicazione di origine (paese di nascita, ingrasso e macello) è già esistente sulla base della normativa europea sopravvenuta ai fenomeni di encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta "mucca pazza").
Mentre, per i seguenti alimenti:
a) tipi di carni diverse dalle bovine e dalle suine, ovine, caprine e di volatili (dunque, equine, di coniglio, di renna e di cervo, di selvaggina e di allevamento, nonché di volatili diversi da pollo, tacchino, anatra, oca e faraona);
b) latte;
c) latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) alimenti non trasformati;
e) prodotti a base di un unico ingrediente;
f) ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
è previsto che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

Appare, poi, opportuno ricordare che per taluni alimenti, quali la carne bovina già citata, è già obbligatoria in via generale l'indicazione dell'origine, in forza di norme europee diverse e specifiche rispetto a quelle del Regolamento 1169/2011 e in base a disposizioni nazionali.

Le norme di etichettatura obbligatoria di origine - oltre alla disciplina in materia di agricoltura biologica - esistono, in particolare, per diversi prodotti, quali:

- miele (Direttiva 2001/110/UE, modificata dalla Direttiva 2014/63/UE, e si veda ora il criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento di quest'ultima direttiva contenuto nell'articolo 17 della legge n. 114/2015, secondo il quale è necessario prevedere norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.
- ortofrutticoli freschi (Regolamento n. 1308/2013 (UE), art. 76);
- prodotti della pesca non trasformati (pescato/allevato, Regolamento n. 1379/2013 (UE), art. 35);
- carni bovine (Regolamento (CE) n. 1760/2000) come già sopra accennato;
- olio di oliva vergine ed extra vergine (art. 4, Regolamento n. 29/2012 (UE) e legge n. 9/2013);
- vino (Regolamento n. 1308/2013 (UE));
- uova (Regolamento n. 589/2008 (CE));

pollame importato (Regolamento n. 543/2008 (CE));
- bevande spiritose (Regolamento n. 110/2008 (CE)).

Il legislatore nazionale, anche attraverso una continua attività di sensibilizzazione svolta in tal senso dalle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, ha tradizionalmente attribuito grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consentisse di indicare l'origine nazionale della produzione agroalimentare, ai fini della tutela della qualità e della relativa autenticità del prodotto stesso. La produzione nazionale alimentare è considerata una delle eccellenze, e, pertanto, il suo legame territoriale è stato ritenuto costantemente elemento di pregio – quindi degno di segnalazione al consumatore - anche per le produzioni non "a denominazione protetta".

La legge n. 4/2011 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, adottata nella XVI legislatura, con il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori, dispone l'obbligo (artt. 4 e 5), per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. L'etichetta deve altresì, in conformità alla normativa dell'Unione europea, segnalare l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
Secondo la legge, per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
Sono previste sanzioni per chi non si adegua agli obblighi previsti dalla legge (articolo 4, comma 10, che dispone una sanzione amministrativa pecuniaria fra 1.600 euro e 9.500 euro per i prodotti non etichettati correttamente).
Le modalità applicative della legge n. 4/2011 sono state demandate a decreti interministeriali chiamati a definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine (art. 4, comma 3).

Il decreto interministeriale sull'indicazione dell'origine del latte in etichetta

Facendo seguito all'attività di sensibilizzazione verso l'indicazione in etichetta dell'origine del latte - come di altri prodotti di particolare importanza per il nostro settore agroalimentare - è stato presentato alle Camere, e assegnato alle Commissioni parlamentari agricoltura di Camera e Senato, per l'espressione del relativo parere, lo schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (atto del Governo n. 361). Entrambe le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole

su tale provvedimento il 6 dicembre 2016.

E' stato quindi emanato il decreto 9 dicembre 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 2017), composto da 7 articoli, applicabile a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.

L' Allegato 1 specifica che per latte si intende sia quello vaccino che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.
Le tipologie di latte indicate sono:

- latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
- latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
- latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
- siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
- burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
- formaggi, latticini e cagliate;
- latte sterilizzato a lunga conservazione;
- latte UHT a lunga conservazione.

Per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari in etichetta si deve far riferimento alle seguenti diciture:

- *"Paese di mungitura"* , intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte;
- *"Paese di condizionamento"* , intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il Paese di mungitura e di trasformazione sia lo stesso è possibile utilizzare la dicitura *"origine del latte"* ivi indicando il nome del Paese.

Nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nei territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, si potranno utilizzare le seguenti diciture:

- per le operazioni di mungitura: *latte di Paesi UE*
- per le operazioni di trasformazione o condizionamento: *latte condizionato o trasformato in Paesi UE*

Nel secondo caso:

- per le operazioni di mungitura: *latte di Paesi non UE*
- per le operazioni di condizionamento o di trasformazione: *latte condizionato o trasformato in Paesi non UE.*

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti. Le diciture sull'origine

riportate in etichetta devono figurare in modo visibile, essere facilmente leggibili ed essere indelebili.
Per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro).

Le disposizioni ivi previste non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte avranno, quindi, efficacia per i soli produttori nazionali.

Viene, inoltre, previsto che:

- le disposizioni previste nel decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esame alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018;
- il decreto perde efficacia nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi sul latte ed sui prodotti lattiero caseari prima del 31 marzo 2019 ;
- il latte ed i prodotti lattiero caseari che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto ma che sono stati portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, possono essere commercializzati fino al momento dell'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I decreti interministeriali sull'indicazione dell'origine del riso e del grano duro per paste di semola di grano duro in etichetta

Sulla falsariga di quanto disposto dal decreto relativo all'indicazione dell'origine del latte, sono stati emanati, nel luglio 2017, due ulteriori decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernenti, rispettivamente, l'indicazione dell'origine in etichetta del riso (decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2017), e l'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro (decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2017).

Per il riso è previsto che sull'etichetta debbano essere indicate le seguenti diciture:
a) "Paese di coltivazione del riso" inteso come nome del Paese nel quale è stato coltivato il riso;
b) "Paese di lavorazione" inteso come Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
c) "paese di confezionamento" inteso come il Paese nel quale è stato confezionato il riso.

1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicati:

a) «Paese di coltivazione del grano» inteso come il nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
b) «Paese di molitura»inteso come il nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Qualora ciascuna di tali operazioni avviene nei territori di più Paesi dell'Unione euroepa o situati al di fuori della stessa Unione, possono essere utilizzate le diciture "UE", "non UE" "Ue e non UE".
Sono poi riprodotte disposizioni di tenore analogo a quanto previsto per il latte in ordine alle sanzioni, alla clausola di mutuo riconoscimento, all'efficacia delle disposizioni, valide fino sino al 31 dicembre 2020, salvo che intervenga *medio tempore* una regolamentazione in materia da parte della Commissione europea. I decreti entrano, comunque, in vigore trascorsi 180 giorni dalla loro pubblicazione (articolo 7).

Il decreto interministeriale sull'indicazione dell'origine del pomodoro

Da ultimo, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2018, il decreto 16 novembre 2017 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sull'indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro.

Il provvedimento si applica esclusivamente ai seguenti prodotti preimballati destinati al consumatore finale:

- derivati del pomodoro, descritti dall'art. 24 del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016);
- sughi e salse preparate a base di pomodoro (ossia salsa "*ketchup*" ed altre salse al pomodoro), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui sopra con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50 per cento dai suddetti derivati.

L'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

1. "Paese di coltivazione del pomodoro": nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
2. "Paese di trasformazione del pomodoro": nome del Paese in cui è stato trasformato il pomodoro.

Nel caso in cui il Paese coincida per entrambe le suddette operazioni, l'indicazione di origine potrà prevedere la sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.

Qualora ciascuna delle operazioni di coltivazione e trasformazione avvenga nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o che siano situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata

effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".

Le violazioni degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992 (attualmente sostituito del decreto legislativo n. 231 del 2017 che viene descritto nel successivo paragrafo, cui si rimanda).

E' prevista la clausola di mutuo riconoscimento, in base alla quale le disposizioni non si applicano ai prodotti di pomodoro legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Le norme si applicano, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico sono chiamati a trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2020, un rapporto sulla loro applicazione. Nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi relativi ai prodotti di pomodoro prima della scadenza del 31 dicembre 2020, il decreto in esame perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore degli stessi. Si prevede, inoltre, che i prodotti che non soddisfano i requisiti di questo decreto interministeriale, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possano essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta. L'entrata in vigore del decreto avviene 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta - come anticipato - il 26 febbraio 2018).

I decreti legislativi n. 145 e 231 del 2017 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 (Indicazione obbligatoria della sede di produzione)

Con l'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, prevedendo come principi e criteri specifici: la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti; la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha presentato alle Camere, ad aprile 2017, uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 411) recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della

sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il proprio parere. E' stato quindi emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2017).

Il suddetto decreto introduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento, obbligo che è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE, che ha abrogato, tra le altre, la direttiva 2000/13/UE. Essa aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preimballati. L'indicazione aveva riguardo ai soli prodotti preimballati, confezionati e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.

L'entrata in vigore del regolamento n.1169/2011/CE ha determinato, quindi, l'inefficacia delle disposizioni richiamate. In seguito a numerosi atti di sindacato ispettivo volti alla reintroduzione di tale obbligo, è stata inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una delega (art. 5) alla quale è stata data attuazione con il provvedimento in esame.

L'introduzione di tale obbligo è stato possibile in quanto, come richiamato nella relazione illustrativa, l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro può richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è possibile qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente. In ragione di tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale deve essere comunicata alla Commissione europea. La prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.

La località e l'indirizzo dello stabilimento identificano la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento.
Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede.
L'indirizzo e la località non devono essere indicati nei casi in cui:

a. la sede dello stabilimento o di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta che prevede tra le indicazioni obbligatorie il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
b. il prodotto preimballato già riporta il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria;
c. il marchio contiene la sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l'operatore responsabile dell'informazione abbia più stabilimenti,

possono essere indicati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato tramite punzonatura o altro segno.
Le modalità di presentazione dell'obbligo in esame sono quelle indicate nell'articolo 13 del reg. 1169/2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura.

Sono, quindi, introdotte specifiche sanzioni in caso di:

a. omessa indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 15.000 euro;
b. omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 15.000 euro;
c. indicazione della sede di stabilimento o di confezione in modo difforme dalle modalità di presentazione previste dall'art. 13 del reg. n.1169/2011. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di somma da 1.000 a 8.000 euro.

L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). Il 50% delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35%, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole e, per una quota pari al 15%, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri.

L'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), c.d. clausola di mutuo riconoscimento.

Viene previsto che le nuove disposizioni abbiano effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e che gli alimenti immessi sul mercato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

La risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri, approvata dalla XIII Commisione della Camera il 5 agosto scorso, aveva impegnato il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo

stabilimento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori;

- ad adottare nel rispetto della vigente normativa europea i decreti attuativi, ad oggi non ancora adottati, della legge n. 4 del 2011 col fine di definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine, rendendo obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle materie prime in tutti i prodotti alimentari anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica
- ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni DOP e IGP, in particolare dei prodotti di eccellenza italiani, continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito del TTIP tra Usa e Unione europea.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di informazione)

A settembre 2017, il Governo ha presentato alle Camere un altro schema di decreto legislativo, sempre in attuazione dell'art. 5 della legge n. 170 del 2016, recante la "***disciplina sanzionatoria*** *per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE*" (Atto del Governo n. 456), sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il loro parere. E' stato quindi emanato il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2018).

Tale decreto legislativo, composto di 31 articoli, provvede:

a. a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
b. ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 (recante l'attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) - che viene abrogato dall'art. 30 del provvedimento in esame - riproponendole nel presente schema di decreto legislativo ed adeguando le relative sanzioni.

Le violazioni delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE sono configurate illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola "salvo che il fatto costituisca reato" - assicurato, dagli articoli 515 *(Frode nell'esercizio del commercio)* e 517 *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)* del codice penale.

L'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega (art. 32, L. 234/2012) che ha previsto limiti

edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro. Nell'ambito di tale forbice edittale e in ragione della gravità della violazione, sono stati individuati cinque scaglioni sanzionatori di importo diverso:

- da 500 a 4.000 euro;
- da 1.000 a 8.000 euro;
- da 2.000 a 16.000 euro;
- da 3.000 a 24.000 euro;
- da 5.000 a 40.000 euro.

Sono, poi, aggiornate le indicazioni che debbono figurare nel lotto o partita di derrata alimentare (art. 17), in caso di vendita di prodotti ai distributori automatici (art. 18), in caso di vendita di prodotti non preimballati (art. 19) e, infine, in caso di prodotti non destinati al consumatore finale (art. 20). G li articoli 21-24 introducono illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti.

La tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta

La disciplina relativa alle denominazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari è contenuta in primo luogo nel Regolamento n. 1151/2012 (UE) , entrato in vigore il 3 gennaio 2013, che ha abrogato i previgenti Regolamenti in materia di regime dei prodotti DOP e IGP e a Specialità Tradizionali, Reg. n. 509/2006 (CE) e Reg. n. 510/2006 (CE) .
Il regolamento n. 1151/2012 (UE) rientra nell'ambito del cd. "Pacchetto Qualità", predisposto dalla Commissione europea, alla fine del 2010, allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori nella comunicazione del valore aggiunto dei propri prodotti.
La disciplina sulla tutela della qualità dei prodotti prevista dal Regolamento n. 1151/2012 non si applica, per esplicita previsione dello stesso provvedimento (articolo 2):

- ai vini e ai prodotti vitivinicoli, per i quali trovano specifica applicazione le norme del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica) - in particolare agli articoli 39-54 - concernenti la tutela della qualità dei predetti prodotti, fatta eccezione per gli aceti di vino;
- alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche contenuta nel Regolamento n. 110/2008 (CE), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Per i prodotti dell' agricoltura biologica e per la relativa etichettatura vige anche lo specifico Regolamento n. 834/2007 (CE) del Consiglio, del 28 giugno 2007.

Il regolamento n. 1151/2012 fa inoltre salve le disposizioni specifiche dell'Unione sull'immissione in commercio di taluni prodotti e le norme generali sull'etichettatura dei prodotti, le quali sono state da ultimo fissate nel Regolamento n. 1169/2011

(UE), il quale ha operato a partire dal 13 dicembre 2014.
I regimi di qualità disciplinati nel Regolamento n. 1151/2012 (UE), nel Regolamento n. 1308/2013 (UE) e nel Regolamento n. 110/2008 (CE) costituiscono dunque la base per la tutela di prodotti aventi caratteristiche o proprietà che gli conferiscono un valore aggiunto, in ragione dei metodi di produzione e trasformazione usati o del luogo di produzione o commercializzazione.

Si segnala che, con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 499 della legge n. 205 del 2017), sono stati istituiti i distretti del cibo (inclusi i biodistretti), ai quali sono chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la sicurezza alimentare, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale. Per tale finalità, è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro dall'anno 2019.
La medesima legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 908) ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame - da parte dei competenti uffici ministeriali - dei documenti di spesa relativi ai finanziamenti disposti, e non definiti formalmente alla data del 30 giugno 2017, a favore delle associazioni di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità e assegnati ad organismi associativi di produttori. I predetti finanziamenti sono stati disposti sulla base della gestione commissariale ex Agensud, attualmente cessata, e le cui funzioni sono state trasferite al MIPAAF, in base all'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 2015 (legge n. 91 del 2015).

Il sistema nazionale dei controlli ufficiali a tutela dei prodotti agroalimentari e contrasto alla contraffazione

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), deputato a svolgere i controlli per la tutela della qualità merceologica, la genuinità dei prodotti e la loro identità, con diversi Uffici territoriali, sedi distaccate, e laboratori di analisi.
Nel corso dei controlli vengono controllate:

- la conformità dei processi produttivi;
- la regolare tenuta della documentazione ufficiale;
- la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta.

La programmazione dell'attività di controllo si basa su una valutazione dell'analisi di rischio basata su: l'importanza socio-economica del settore; il numero di operatori ed il volume delle produzioni; le caratteristiche strutturali ed organizzative della filiera; le criticità riscontrate e gli illeciti storicamente accertati; la situazione congiunturale del settore e gli andamenti del mercato.
In base alla nuova normativa prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 è, ad oggi, possibile attivare una protezione *ex officio* da parte di ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni

geografiche. L'ICQRF rappresenta l'Autorità nazionale delegata a far valere tale protezione, potendo adottare le misure preventive previste dall'art. 13, par. 3, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012.

Alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si trovava - fino al 2016 - il Corpo forestale dello Stato, allora forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale ed agroalimentare. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (si vedano in particolare gli artt. 7 e 20), il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito, dal 2017, nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto. L'Arma dei carabinieri è stata quindi organizzata - a tal fine - in un Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), ai sensi dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che - tra l'altro - dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera anche il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto (RPM), con compiti di vigilanza sulle attività di pesca marittima, dell'acquacoltura, di salvaguardia delle specie ittiche protette e di controllo sulle merci e derrate provenienti da altri Paesi ed in arrivo presso i porti italiani.
Presso il Ministero della salute, svolgono compiti di vigilanza e controlli il Dipartimento per la sanità pubblica, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, l'Istituto superiore di sanità, nonché il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), mentre a livello territoriale operano i posti di Ispezione frontaliera, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (U.S.M.A.F.) nonché gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C).
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze operano la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane.
Le regioni partecipano all'attività di controllo attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL) e gli Istituti zooprofilattivi sperimentali (IZS). Nella regione Piemonte sono istituiti i servizi antisofistificazione sul vino, facenti capo alle province.

Il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), all'art. 1, commi 1 e 2, ha previsto che si assicuri l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza. Al fine, quindi, di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo, è stato istituito presso il MIPAAF, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno (decreto ministeriale 22 luglio 2015), il registro unico dei controlli ispettivi sulle

imprese agricole.
Il medesimo art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione (comma 3). Si dispone, infine, che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (comma 4).

Si ricorda poi che i prodotti italiani sono oggetto di numerosissimi casi di contraffazione, consistenti, prevalentemente nella commercializzazione di prodotti non italiani con l'utilizzo di nomi, parole, immagini che richiamano l'Italia inducendo quindi in maniera ingannevole a credere che si tratti di prodotti italiani.
In materia di lotta alla contraffazione nella XVI legislatura è stata approvata una norma (art. 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009) che ha introdotto nel codice penale l'art. 517-***quater,*** che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto.

Misure di contrasto alla contraffazione di prodotti DOP, quali nello specifico la mozzarella di bufala campana, sono contenute nel citato D.L. n. 91/2014 (all'articolo 4, commi 1-7).
In particolare, le disposizioni prevedono che la produzione della "Mozzarella di Bufala Campana" DOP debba avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di bufala campana. Si dispone, inoltre, in ordine alla tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, introducendo sanzioni amministrative per chi viola i predetti obblighi, salva l'applicazione delle norme penali vigenti.

A tale proposito, si ricorda, infine, che, il 25 settembre 2013, la Camera dei deputati ha nuovamente istituito, nell'intento di proseguire il lavoro istruttorio svolto nel corso della XVI Legislatura, una Commissione monocamerale d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII, nn. 5-6-7-11-A), la quale si è insediata il 14 maggio 2014 . L'ultima seduta della Commissione si è tenuta il 17 gennaio 2018, nella quale si è deliberato sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione stessa, dopo aver approvato, nella

seduta del 19 dicembre 2017, la relazione conclusiva sull'attività della Commissione.

Fiscalità agricola

*La disciplina della fiscalità agricola è stata oggetto di diversi interventi nel corso della scorsa Legislatura. In particolare, si è intervenuti sulla t**assazione immobiliare in agricoltura**, sui **redditi dominicali e agrari** e sul regime di tassazione di talune attività, quali quelle di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. Altri interventi hanno riguardato l'introduzione di **crediti di imposta** per il sostegno al commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti nonché la previsione di **sgravi contributivi** per le **assunzioni in agricoltura**.*

IRPEF, IRAP e IVA in agricoltura: disciplina base ed interventi nell'attuale legislatura

La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore sul presupposto che l'agricoltura svolge un'azione di presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono arrivare fino a mettere a rischio l'intera produzione.
In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

- oltre che alle attività agrarie (quali la coltivazione del terreno e silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);
- anche alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, da ultimo, con D.M. 13 febbraio 2015.

Sono, dunque, escluse le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'art. 2135 cc, cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Inoltre l'articolo 56-*bis* del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell'articolo 2135 c.c., il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il perimetro delle attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola definibili produttive di reddito agrario (mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo) è stato in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attività produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Recentemente (con il D.L. n. 66/2014 e il D.L. 192/2014) tale perimetro è stato nuovamente ristretto, nel senso che per le suddette tipologie di attività il reddito imponibile è determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Questo "minor favore" del legislatore è stato attutito dalla previsione di una disciplina transitoria intermedia per gli anni 2014 e 2015.
Si segnala poi che la recente legge in materia di agricoltura sociale, legge n. 141 del 2015, definisce *attività connesse* a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 cc. le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, finalizzate a:
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, (quali accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica).
Inoltre, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stato previsto che lo svolgimento dell'attività enoturistica si applichi lo stesso regime fiscale previsto per l'attività agrituristica: il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto del'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento (art. 1, comma 503).

A proposito di fiscalità agricola, si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), all'art. 7, comma 3, ha disposto l'abrogazione

dell'articolo 31, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), il quale prevedeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non era stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d'estimo ai sensi degli artt. 28 e ss. del TUIR.
Il comma 4 dello stesso art. 7, poi, è intervenuto sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, che, ai soli fini IRPEF per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il comma 512, articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva stabilito nella misura del 15 per cento. Il predetto decreto-legge, in particolare, ha incrementato l'entità della rivalutazione portandola dal 15 al 30 per cento nel periodo d'imposta 2015, mettendola poi a regime, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è, invece, pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

Con la legge di stabilità per il 2017, è stata prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, nei confronti dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Ai fini IRAP, l'articolo 1, comma 70 della legge n. 208 del 2015 ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 46 del 1997, abrogando la lettera *d)* del comma 1 del medesimo articolo 3 (che indicava i produttori agricoli titolari di reddito agrario con un volume di affari annuo superiore a 7.000 euro tra i soggetti passivi dell'aliquota ridotta dell'1,9%) e aggiungendo la lettera c-*bis*) al comma 2, che individua i soggetti che non sono passivi del tributo, tra i quali sono stati inclusi tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica (imprenditori individuali e società, anche cooperative). Restano assoggetate all'IRAP le attività che hanno sempre scontato l'aliquota ordinaria (al 3,9%) di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse.

Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34 del DPR n.633/1972, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
L'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 reca poi un regime speciale per i produttori

agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo 2135 cc, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.
In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005).

Tra gli interventi recenti in materia di IVA per il settore primario, si segnala che il decreto-legge "fiscale" n. 193 del 2016 ha previsto, tra l'altro, all'art. 4, comma 1 (che ha sostituito l'art. 21 del d.l. 78 del 2010), che i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, situati nelle zone montane, sono esentati, dal 1° gennaio 2017, dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all'Agenzia delle entrate (c.d. spesometro).

La legge di bilancio per il 2017 (in analogia con quanto già disposto per il 2016 dall'art. 1, comma 908 della legge n. 208 del 2015 - legge di stabilità per il 2016) ha poi innalzato, per il 2017, le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (art. 1, comma 45 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). In precedenza, la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.
La medesima misura è stata riproposta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha innalzato la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bovine e suine, prevedendo che sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, nel limite di minori entrate per non più di 20 milioni di euro annui.
.

La tassazione immobiliare in agricoltura

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015) ha esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege (*circolare n. 9 del 14 giugno 1993*);*
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 47 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha poi previsto che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601 del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali).

Consumi medi standardizzati da ammettere a regime agevolato

Incide sul comparto agricolo l'intervento, disposto dalla legge di stabilità 2015, di riduzione del 23 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (anziché del 15%, come in precedenza previsto) dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere a regime agevolato in agricoltura (articolo 1, comma 384 della legge n. 190/2014).

La legge europea 2015 e gli interventi in materia di fiscalità agricola

La legge europea 2015 (legge n. 122 del 7 luglio 2016) ha introdotto modifiche al regime fiscale di taluni prodotti agricoli, in ragione di procedure di contenzioso avviate in sede europea per presunta incompatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento UE.

In particolare, l'articolo 21, modificato durante l'esame parlamentare, ha innalzato dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione mentre è stata ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia e dal 22 al 5 per cento l'IVA sull'origano a rametti o sgranato.

Come accennato in premessa, l'innalzamento dell'aliquota al 5 per cento è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12- *bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In base a tale disposizione, alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/UE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio. La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 12-*bis*) è stato introdotto in data successiva al 1º gennaio 1991, in particolare con l'articolo 6, comma 7, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

L'articolo 22 ha innalzato dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987,

Anche tale norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/UE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

L'articolo 23 è inteso a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del ***de minimis***.
Il comma 2 prevede che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Per le società cooperative a mutualità prevalente (purché aventi le caratteristiche dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, come modificati dalla riforma del diritto societario del 2003) le imposte sui redditi si applicano solo su una quota di utili netti annuali.
In particolare:
- per le cooperative di consumo, la quota è del 65%;
- per le cooperative agricole e della piccola pesca, la quota è del 20%;
- per le altre cooperative a mutualità prevalente, la quota è del 40%.

A tali quote va aggiunto, per tutte le cooperative senza distinzione legata alla condizione di prevalenza ovvero al settore di attività, un'ulteriore quota del 3%, derivante dall'assoggettamento ad Ires del 10 % delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, ossia il 30% degli utili annuali (articolo 6, comma 1, del D.L. n. 63 del 2002, modificato dal D.L. 138 del 2011; in precedenza vi era una esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria).
L' articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha consentito la costituzione dei consorzi agrari in società cooperative a mutualità prevalente , indipendentemente dal rispetto dei criteri per la definizione della prevalenza stabiliti dall'articolo 2513 cc, qualora prevedano nei propri statuti: *a)* il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; *b)* il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; *c)* il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; *d)* l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 2514).
Ai sensi dell'articolo 2512 sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio

mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Infine l'articolo 29 è intervenuto sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.

L 'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevedeva, nei confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate. Tale regime ha consentito agli acquirenti di non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi contabili. Sui cessionari grava l'obbligo di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 29 abroga il primo e il secondo periodo del descritto comma 109, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA ed il riferimento al raccoglitore dilettante , lasciando ferma la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili.
Le norme sottopongono poi (comma 2) a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi; gli acquirenti, infatti, nell'esercizio d'impresa applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917 del 1986) per il primo scaglione di reddito - pari al 23 per cento - ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Vengono, poi, inseriti i tartufi nella tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento; il nuovo numero 20-***bis***) comprende "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato"; conseguentemente, è soppressa l'esclusione del tartufo ai numeri 21 e 70 riguardanti gli ortaggi e le piante mangerecce.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Anche in tal caso la norma introdotta con l'articolo 29 è volta a risolvere la procedura EU Pilot 8123/15/TAXU, avviata a dicembre 2015, in base alla quale

la Commissione europea ha contestato all'Italia la conformità al diritto UE del regime IVA applicabile in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria del 2005), ritendendo che il raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA, non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA e pertanto la cessione non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/UE (c.d. direttiva IVA). La negazione del diritto a detrazione dell'IVA sarebbe, poi, in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva IVA, in base al quale "l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo". Infine, la Commissione europea ha rilevato che non esisterebbe un quadro merceologico e fiscale del tartufo nella legislazione italiana, anche se il prodotto è considerato coltivabile secondo la legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne disciplina la raccolta e la commercializzazione. Il tartufo sarebbe esplicitamente escluso dai prodotti agricoli elencati nella tabella A allegata al citato DPR n. 633/1972, con la conseguenza di essere escluso dal regime speciale per i produttori agricoli.

Le modifiche al regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 910 della legge n. 208 del 2015) ha sostituito il comma 423 dell'art. 1 della legge n.266 del 2005 prevedendo che costituiscono attività connesse a quella agricola e sono produttive di reddito agrario (tassazione su base catastale) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da:

- fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh l'anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh l'anno;
- da carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalementemente dal fondo

effettuate da imprenditori agricoli.

In particolare, per quanto riguarda l'energia da fonti agroforestali, tali disposizioni si applicano nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, mentre la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

Si ricorda, infatti, che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Alla produzione e alla cessione di energia da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno e da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno si applica la tassazione forfettaria di cui all'art. 1, comma 423,

della legge 266/2005, applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Detrazioni fiscali per i terreni in affitto per giovani agricoltori e agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli

L'art. 7 del D.L. n. 91/2014 ha riconosciuto, ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti *de minimis*, una detrazione del 19 percento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.
Il contratto di affitto deve, inoltre, avere la forma scritta.
Quanto sopra si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto nell'anno 2014 (commi 1 e 2).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come integrato dall'art. 1, comma 608, della legge di stabilità 2014, L. n. 147/2013).
E' esplicitamente eccettuata dall'abrogazione generalizzata l'agevolazione fiscale:

- per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, la cosiddetta agevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC);
- per le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Tale agevolazione esclusa dall'abrogazione consente di pagare soltanto l'imposta catastale dell'1%, oltre alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (art. 2, comma 4-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194).
Sono dunque invece abrogate tutte le altre agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli (compendio unico, giovani agricoltori, zone montane e acquisto di terreni condotti in affitto).

Gli sgravi contributivi per assunzioni in agricoltura

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 344-345 della legge n. 232 del 2016) ha previsto un esonero contributivo (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) totale per i primi tre anni e parziale per i successivi due anni (nella misura, rispettivamente, del 66 per cento e del 50 per cento) per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali, con età inferiore a 40 anni, a determinate condizioni. Questi agricoltori, infatti, per beneficiare del predetto esonero contributivo, si devono iscrivere per la prima volta nella previdenza agricola nel corso del 2017 (dal quale momento iniziano a decorrere i benefici di cui sopra), oppure devono aver effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.
Analogamente, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 117-118 della legge n. 205 del 2017) ha previsto un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

La medesima legge di bilancio 2018 (all'art. 1, commi 119 e 120) ha previsto il contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati, un istituto che promuove lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, al fine di agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000. Ha previsto, inoltre, l'equiparazione al coltivatore diretto dell'imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, relativamente alle norme previste dalla legge n. 203 del 1982 in materia di contratti agrari (art. 1, comma 515).

Politica agricola comune

In data 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i regolamenti base di riforma della politica agricola comune (PAC), i quali dettano la cornice normativa del nuovo orizzonte di programmazione 2014-2020. Il nuovo corpus normativo è stato adottato al termine di un lungo e faticoso negoziato svolto per la prima volta secondo la procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona (art. 294 del TFUE), che ha coinvolto Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.
Al termine di un altrettanto lungo e complicato iter, il 29 dicembre 2017 è stato pubblicato, nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2017/2393, c.d. Regolamento Omnibus, che ha modificato, per alcuni aspetti rilevanti, la riforma approvata nel 2013.

Le principali novità della riforma della PAC 2014-2020 e le scelte nazionali applicative

Il quadro normativo introdotto con la riforma della Politica agricola comune 2014-2020 è composto dai seguenti Regolamenti base:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

I ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'entrata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM Unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regolamento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014. Si tratta del Regolamento (UE) n. 1310/2013 (regolamento transitorio).

Nella Politica agricola comune si suole distinguere un primo pilastro che fa riferimento al sistema dei pagamenti diretti e all'organizzazione comune di mercato. All'Italia sono destinati in tal ambito circa 29 mliardi di fondi europei, mentre pe le misure di mercato, legati all'OCM del vino e dell'ortofrutta, sono previste risorse pari a circa 4 miliardi did fondi europei.

Nel 2008 è stata introdotta l'OCM unica (fino al 2017 la politica dei mercati era costituita da 21 OCM,

istituite tra il 1962 e il 1970, ciascuna facente capo ad un regolamento di base). L'organizzazione di mercato unico racchiude tutti gli strumenti classici della politica di mercato: intervento, ammasso privato, contingenti tariffari di mportazione, restituzioni all'esportazione, misure di salvaguardia, normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza. L'OCM unica ha registrato i cambiamenti adottati nel 2003 con la riforma Fischler dove i sostegni specifici di ogni settore sono confluiti nel pagamento unico aziendale; nel 2008 con l'Health Check è proseguito lo smantellamento della politica dei mercati con l'abrogazione di tutti gli strumenti di regolazione dell'offerta. In questo periodo è iniziato a manifestarsi il fenomeno, che ormai è divenuto una costante, della volatilità dei prezzi agricoli, problema che si è aggiunto a quello storico dello scarso potere negoziale degli agricoltori nella filiera agricola. In questo scenario, l'Unione europea non può reagire alle crisi se non con qualche intervento di stoccaggio.

La politica di sviluppo rurale viene, invece, a configurare il secondo pilastro della politica agricola comune vede assegnati 10,5 milardi di fondi europei e altri 10,5 miliardi di finanziamento nazionale.

In totale, quindi, per l'Italia, le risorse finanziarie disponibili (calcolate a prezzi correnti) ammontano dal 2014 al 2020 a circa 52 miliardi di euro.

I testi dei regolamenti legislativi demandano agli Stati membri numerose scelte che dovranno essere effettuate per l'applicazione della riforma.

Le principali novità introdotte con la riforma consistono:

- possibilità di trasferire risorse dal primo pilastro al secondo pilastro e viceversa. L'Italia ha deciso di non avvalersi di tale facoltà.
- in una nuova articolazione dei pagamenti diretti, divisi oggi in sette componenti:

- *pagamento* ***di base*** (obbligatorio. L'Italia ha scelto di applicarlo in una percentuale pari al 58%, con un massimo consentito fino al 70%della riserva nazionale).

Per il pagamento base è previsto un processo di convergenza degli aiuti. L'Italia ha scelto di seguire una convergenza parziale muovendosi verso i pagamenti per ettaro più omogenei, senza giungere al pagamento uniforme, opzione lascita agli Stati membri che hanno applicato il regime del pagamento unico secondo il modello storico. . Il meccanismo di convergenza vien applicato gradualmente, secondo tappe predefinite ed ha iniziato ad operare dal 2015. Al più tardi nel 2019, nessun diritto all'aiuto di base dovrà avere un valore inferiore al 60% del valore medio unitario nazionale o regionale. L'aumento del valore dei titoli di quelli che stanno sotto la media sarà finanziato dalla riduzione del valore dei titoli di quelli che stanno sopra la media. Gli Stati membri hanno la possibilità di fissare una perdita massima per beneficiario pari al 30% del valore unitario iniziale dei titoli.Il livellamento degli aiuti avverrà considerando l'Italia come una regione unica. Nel tempo si arriverà quindi ad un aiuto ad ettaro formfettario prevalentnemente omogeneo.

- *pagamento* ***ridistributivo*** (facoltativo con un massimo consentito fino al 30%; l'Italia ha deciso di non applicarlo);
- *pagamento* ***ecologico*** - *c.d. greening* (obbligatorio, con un massimo consentito fino al 30%, limite utilizzato interamente dall'Italia);
- *pagamento per le* ***zone con vincoli naturali*** (facoltativo con un massimo del 5%; l'Italia ha deciso di non applicarlo);
- pagamento per i ***giovani agricoltori*** (obbligatorio, con un massimo del 2%, l'Italia ha scelto l'1%, eventualmente integrabile di un ulteriore 1% con la riserva nazionale);
- *pagamento* ***accoppiato*** alla produzione per specifiche produzioni escluse il

tabacco e le patate (facoltativo con un massimo del 15%, l'Italia ha fissato all'11% la soglia massima utilizzabile). Le risorse sono state indirizzate prvalentemente a tre settori: la zootecnia, da carne e da latte, con una percentuale del 49% i seminativi, per il 34% e l'olivicoltura per il restante 16%.Nell'ambito del settore dei seminativi ricadono anche i Premi per il Piano proteico nazionale
- pagamento a favore dei piccoli agricoltori (facoltativo, con un massimo dl 10%, limite utilizzato interamente dall'Italia);

- nello stabilire una convergenza per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, riducendo il legame con i riferimenti storici. A tal fine è previsto che i pagamenti diretti per ettaro subiscano un progressivo adeguamento verso un valore più omogeneo. Gli Stati membri che hanno un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media dell'Unione colmano un terzo della differenza fra il loro livello attuale e il livello medio comunitario in 6 anni, così che entro il 2020 tutti gli Stati membri raggiungano un livello minimo, pari a 196 euro/ha. Tale convergenza viene finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di livelli di pagamenti diretti superiori al livello della media comunitaria (tra cui l'Italia). L'Italia ha applicato la ridzione dei pagamenti e il capping con due soglie di riferimento:oltre 150.000 euro, è previsto il taglio del 50% degli importi; oltre 500.000 euro, successivamente alla prima riduzione del 50%, taglio del 100% degli importi.
- nel definire cosa debba intendersi per agricoltore attivo. Non potranno più definirsi tali soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permaneti. L'Italia ha esteso questa che è definita la ***black list*** comunitaria anche alle attività di intermediazione creativa, finanziaria e commerciale nonché alle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle che svolgono sperimentazione in campo agrario. In Italia per essere definiti agricoltori attivi occorre essere iscritti all'INPS come coltivatore diretto, colono o mezzadro o come imprenditorie agricolo a titolo professionale (IAP) e una partita IVA attiva in campo agricolo. A partire dal 2016, il possesso della partita IVA deve essere accompagnato dalla dichiarazione annuale IVA. Per coloro che hanno più del 50% della superficie agricola ubicata in zona montana e/o svantaggiata è sufficiente la partita IVA. Chi ha ricevuto l'anno precedente l'entrata in vigore della normativa in esame meno di 1.250 euro di pagamenti (5.000 euro per le aree montane e/o svantaggiate) è considerato attivo per definizione.

Si ricorda, al riguardo, che la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha contribuito alla definizione delle scelte nazionali approvando in data 16 maggio 2014 la risoluzione n. 7-00373.
Nell'atto di indirizzo in esame si chiedeva, infatti, al Governo, di seguire i seguenti orientamenti:
- definire un accordo sul sistema di regionalizzazione e di convergenza interna che non penalizzasse i settori particolarmente esposti, a causa delle nuove regole in materia di PAC. ad una riduzione del reddito, privilegiando il modello di convergenza c.d. irlandese, e considerando, quindi, l'Italia come regione unica e;
- introdurre una definizione di agricoltore attivo che:

1. premiasse chi è realmente impegnato in un'attività imprenditoriale agricola;
2. introducesse requisiti che comportassero una semplificazione dei pagamenti, prevedendo l'attribuzione del pagamento solo a coloro che percepiscono nel primo anno un minimo di 250 euro di contributi e, a partire dal 2017, un minimo di 300 euro;
3. tenesse in considerazione le differenti realtà territoriali in cui è chiamata a svolgersi l'attività agricola, prevedendo requisiti diversificati per le aree svantaggiate o montuose (in tal caso considerado agricoltore attivo colui che percepisce contributi fino a 5.000 euro, soglia che negli altri casi veniva fissata a 1.250 euro);
4. integrasse la lista dei soggetti per i quali è escluso il contributo (c.d. *black list*), includendovi i soggetti operanti nei settori dell'intermediazione creditizia, finanziaria e commerciale e delle assicurazioni nonché gli enti ed i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, fatta eccezione per quelli che svolgono sperimentazione nel campo agrario;

definisse un accordo sulle risorse disponibili per il sostegno accoppiato chefosse efficace al fine di valorizzare e sostenere i comparti ai quali è indirizzato, prestando particolare attenzione ai seguenti settori:

- zootecnia bovina da carne, con particolare riferimento a quella estensiva e delle zone di montagna, mediante un sostegno connesso alla nascita di vitelli (vitello nato) e non alla sola presenza di vacche nutrici o vacche da latte, evitando, comunque, la possibilità di fruire del sostegno accoppiato per quei vitelli che già ricevono un contributo in altre nazioni europee o nella stessa Italia nel medesimo anno;
- settore ovicaprino, prevedendo un premio minimo di base per tutti ed uno più elevato per le produzioni di qualità IGP e DOP;
- settore olivicolo, prevedendo un sostegno riferito alla superficie coltivata ad uliveto.

La risoluzione chiedeva, inoltre, di valutare la possibilità di sostenere lo sviluppo delle colutre proteiche e proteaginose con l'obiettivo di diminuire l'importazione di tali materie prime dall'esteor a favore di un piano proteico nazionale *OGM freee, di* definire un accordo per la parte di pagamenti riguardanti i giovani agricoltori che sia finalizzato ad utilizzare l'intero plafond disponibile del 2%, utilizzando, se necessario, la riserva nazionale, ed integrando il sostegno con le misure previste nell'ambito dello sviluppo rurale, di riservare la massima attenzione alle zone soggette a vincoli naturali e valutare le opportunità derivanti dalle scelte legate all'adozione del pagamento redistributivo e all'adozione del regime per i piccoli agricoltori e intraprendere, non appena vi sarà la disponibilità dei dati effettivi relativi alle superfici agricole interessate e al numero dei beneficiari dei pagamenti, un confronto con le Commissioni parlamentari di merito per la valutazione dell'impatto territoriale della riforma e per l'impostazione di eventuali interventi di modifica degli stessi.

Per approfondimenti sui contenuti della nuova disciplina, si rinvia alla sezione del sito del Mipaaf dedicata alla riforma della PAC.

Politica di sviluppo rurale

L'accordo di partenariato sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) 2014-2020 - vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - definisce la strategia italiana di impiego dei Fondi (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 indicando le priorita' di investimento declinate in undici obiettivi tematici (OT) previsti dal regolamento n. 1303/2013/UE.
Il documento in questione individua quindi un approccio integrato allo sviluppo territoriale, da sostenere attraverso l'impiego di tutte le risorse provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei, per concorrere agli obiettivi della Strategia Europa 2020, secondo gli indirizzi definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto delle relative raccomandazioni specifiche per paese formulate dal Consiglio europeo.

Le risorse assegnate all'Italia a titolo di FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il periodo 2014-2020 sono circa 10,4 miliardi di euro, ai quali si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale, pari anch'essa a circa 10,4 miliardi.

Nella tabella che segue è riportata l'allocazione finanziaria delle risorse del FEASR per gli 11 obiettivi tematici, contenuta nell'Accordo.

Allocazione delle risorse FEASR per Obiettivi tematici
(importi in milioni di euro, comprensivi di indicizzazione)

OBIETTIVO TEMATICO	FEASR
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	441,9
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	257,9
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	4.103,9
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	797,9
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	1546,7
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	1894,6
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	0
8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori	224,1

9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà	789,2
10. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente	79,4
11. Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	0
Assistenza tecnica	294,4
TOTALE	10.429,7

Obiettivo tematico 1

Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione

Su questo obiettivo è stato allocato il 4,2% delle risorse del FEASR.
Le azioni sono relative a:

a. il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto ed uso più efficiente di *input* - acqua, nutrienti, antiparassitari);
b. l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali;
c. la produzione di soluzioni tecnologiche ed organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività dei processi produttivi;
d. la produzione e l'adattamento delle varietà in funzione di una maggiore qualità e salubrità del consumatore, anche attraverso una valorizzazione del patrimonio genetico locale;
e. il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni, sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecniche e metodi di produzione di bioenergie.

In questi settori la strategia di messa a punto e trasferimento delle innovazioni sarà attuata dai Gruppi Operativi del PEI (partenariato per l'innovazione).
Il documento sottolinea la necessità di definire una *governance* basata sulla concertazione tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e regioni nella fase di programmazione degli interventi.
Con riferimento al settore della pesca, la politica di ricerca sarà rivolta ad implementare sistemi di raccolta dati idonei a sostenere efficienti politiche di gestione delle risorse naturali.
L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di 441,9 milioni di euro.

Obiettivo tematico 2

Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

Il FEASR è chiamato a concorrere per garantire i seguenti *target*:

a. infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 30Mbps per la banda larga;
b. infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 100 MBps per la banda ultra-larga.

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di 257,9 milioni euro.

Obiettivo tematico 3

Competitività delle piccole e medie imprese del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura

Su questo obiettivo sono state allocate il 39,3 % delle risorse complessive del FEASR.

La finalità di questo obiettivo è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale.

Si prevede che le azioni di sostegno trovino attuazione nel primo periodo di programmazione, per poi essere gradualmente sostituite dalle misure maggiormente indirizzate a promuovere trasformazioni strutturali.

Per il settore agroalimentare, l'azione si articolerà su due modalità:

a. il sostegno all'evoluzione strutturale delle singole imprese, in direzione della sostenibilità ambientale, della qualità e salubrità della produzione, dell'innovazione e della sicurezza del lavoro.

Esso prevederà:

- il rafforzamento strutturale delle aziende agricole, attraverso la promozione dell'innovazione, dell'accesso al mercato e al credito;
- l'internazionalizzazione del settore agricolo;
- il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani;
- la salvaguardia del reddito aziendale attraverso un programma nazionale di gestione del rischio.

b. il potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole, agroalimentari e forestali.

L'intervento sulle filiere sarà indirizzato verso tre categorie:

- le filiere corte;
- le filiere agricole con un forte radicamento territoriale;
- le filiere *no-food.*

Per il settore della pesca, occorre creare le condizioni ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, riconoscendo il valore dei beni e dei servizi dell'ecosistema marino.

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di circa 4 miliardi e 104 milioni di euro.

L'Accordo di partenariato afferma che nella strategia generale il FEASR opera in particolare a rafforzamento del sistema produttivo (OT3), costituendo un perno rilevante per la tenuta e il rilancio delle produzioni agricole e dei sistemi agroalimentari che, soprattutto nel Mezzogiorno, costituiscono una riserva di capacità e di sviluppo per l'area da portare con più forza all'attenzione generale.

Obiettivo tematico 4

Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio

Particolare attenzione sarà rivolta ad una gestione attiva delle foreste, in modo da garantire l'avvio di filiere corte, realizzando, anche con il contributo

del FESR, impianti, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta, per la riutilizzazione dei residui dei processi produttivi agricoli e agro-alimentari. Particolari politiche saranno dedicate alla riutilizzazione dei residui dei processi produttivi.
Sarà incentivata la valorizzazione energetica dei reflui zootecnici e delle altre deiezioni solide e liquide.
Sarà, inoltre, valorizzato l'utilizzo delle biomasse forestali per l'approvvigionamento di piccoli e medi impianti.
L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di 797,7 milioni di euro.

Obiettivo tematico 5
Adattamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi
Gli interventi, per quanto riguarda l'ambito agricolo, saranno rivolti a potenziare la corretta gestione delle superfici pascolive, soprattutto quelle adiacenti alle aree boscate.
La prevenzione ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi rappresentano una priorità,con metodi che coinvolgano attivamente le comunità locali, sensibilizzando e formando le risorse umane in un'ottica di prevenzione e di difesa attiva.
L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di circa1 miliardo e 547 milioni di euro

Obiettivo tematico 6
Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse
Le azioni saranno rivolte ad investimenti diretti a razionalizzare e ridurre i consumi idrici. Sugli *asset* naturali, verranno attivate azioni a difesa della biodiversità, in coerenza con le Linee guida per la biodiversità agraria. Saranno attivate misure compensative di sostegno al reddito delle aziende che si trovano in aree rurali svantaggiate.
L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di circa 1 miliardo e 895 milioni di euro.

Obiettivo tematico 7
Mobilità sostenibile di persone e merci
Qui il FEASR non interviene. Viene, solo, previsto che la politica di coesione dovrà contribuire al potenziamento dei collegamenti tra gli interventi infrastrutturali stradali su piccola scala finanziati dal FEASR nelle aree rurali e le principali infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti.

Obiettivo tematico 8
Occupazione
Il FEASR parteciperà per facilitare la diversificazione e la creazione di nuove piccole imprese che diano opportunità di occupazione extra-agricola nelle aree rurali.
L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di circa 224,1 milioni di euro

Obiettivo tematico 9

Inclusione sociale e povertà

Per le aziende agricole si prevedono forme di intervento per incentivare le diverse forme di agricoltura sociale, coinvolgendo in primo luogo quelle realtà aziendali produttive per il mercato, che operano in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio. Verranno anche interessate le strutture terapeutiche riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'intervento del FEASR si concentrerà nelle aziende agricole.

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di 789 milioni di euro.

Obiettivo tematico 10

Istruzione, competenze e apprendimento permanente.

L'ammontare delle risorse del FEASR destinate a tale obiettivo è di 79,4 milioni di euro.

Obiettivo tematico 11

Capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente

La capacità istituzionale e amministrativa, secondo le definizioni ricorrenti in letteratura, è data dalle caratteristiche che le amministrazioni pubbliche devono detenere, o che è necessario rafforzare, per conseguire risultati nelle loro politiche, ovvero per definire e attuare politiche efficaci. Gli aspetti che determinano la capacità istituzionale e amministrativa, ai quali si fa più comunemente riferimento, sono: qualità delle risorse umane, caratteristiche dell'organizzazione, solidità dei sistemi di *performance management*, livello di digitalizzazione, ma anche gestione delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli *stakeholder*.

Per tale specifico obiettivo non vengono destinate risorse per l'Italia.

In data 16 gennaio 2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha approvato la proposta di riparto dei Fondi del FEASR.

La proposta su cui è stata raggiunta un'intesa si articola in una prima parte, dove di riepiloga la dotazione finanziaria del FEASR e le condizioni di utilizzo.

A tal fine viene specificato che le risorse assegnate per il FEASR, pari, per il periodo 2014-2020, a circa 10 miliardi e 430 milioni di euro, saranno utilizzate prevedendo un cofinanziamento nazionale medio complessivo pari al 50% dell'importo complessivo (per i programmi regionali la quota statale del cofinanziamento sarà del 70% e quella regionale del 30% mentre per le misure nazionali sarà del 100%).

Nelle premesse le Regioni sottolineano la necessità di risolvere alcune questioni relative alla necessità:

- di escludere la quota di cofinanziamento regionale dal computo delle spese che concorrono ai vincoli del patto interno di stabilità;
- che venga confermato nei regolamenti di attuazione il riconoscimento dell'ammissibilità dell'IVA non recuperabile per i soggetti pubblici (nel caso in cui questo non risultasse confermato, le regioni chiedono l'istituzione di un fondo nazionale alimentato da risorse statale per assicurare la copertura

dell'IVA);

- di riconoscere il contributo dell'agricoltura al mantenimento dei beni ambientali del Paese attraverso la predisposizione di adeguate risorse finanziarie nell'ambito dei Fondo di sviluppo e coesione.

Per quanto riguarda la ripartizione dei Fondi FEASR, la proposta approvata parte dalla constatazione della differente capacità di utilizzazione delle risorse comunitarie tra le diverse regioni italiane; a tal fine si è ritenuto opportuno differenziare le percentuali di cofinanziamento comunitario e nazionale, abbassando il primo per i programmi che hanno dimostrato più efficienza nella spesa ed alzandolo nel caso opposto, mantenendo, quindi, invariato il rapporto "uno a uno" tra quote.
Pertanto, il valore complessivo delle risorse per lo sviluppo rurale (risorse FEASR + cofinanziamento nazionale) è di circa 20 miliardi e 860 milioni di euro in sette anni, di cui 18 miliardi e 620 milioni destinati all'attuazione dei programmi regionali e 2 miliardi e 240 milioni di euro destinati a misure nazionali, nel settore della gestione delle crisi, delle infrastrutture irrigue, della biodiversità animale e al finanziamento della nuova rete rurale, come di seguito specificato:

- rete rurale (circa 100 milioni di euro);
- gestione del rischio (1 miliardo e 640 milioni di euro): essa prevederà l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi;
- biodiversità animale (200 milioni di euro), finalizzata al miglioramento della biodiversità animale, ad una riorganizzazione del sistema dei controlli, da concordare con le regioni, al fine di ottimizzare i costi, alla riorganizzazione del sistema allevatoriale, con la rivisitazione della legge n.30/1991
- Piano irriguo (300 milioni di euro). A tal fine, saranno previsti interventi connessi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale. Il piano dovrebbe realizzarsi con fonte di finanziamento differenziata tra Sud, nel quale dovrebbe intervenire il fondo per la coesione, ed il Centro Nord dove si dovrebbe intervenire con le risorse del FEASR.

Le risorse destinate all'attuazione dei programmi regionali - pari come detto a circa 18 miliardi e 620 milioni di euro - sono assegnate alle regioni e province autonome secondo il metodo storico, operando la seguente diversificazione dei tassi di cofinanziamento comunitario:
- cofinanziamento FEASR regioni Competitività: 43,12%;
- cofinanziamento FEASR regioni Transizione: 48%
- cofinanziamento FEASR regioni Convergenza: 60,50%
La provincia autonoma di Trento e Bolzano ricevono un'assegnazione aggiuntiva specifica in termini di quota FEASR rispettivamente di 14,5 e di 13,4 milioni di euro, in ragione del basso tasso di cofinanziamento comunitario assicurato nella precedente programmazione 2007-2013.

L'Italia ha concluso il processo di approvazione dei 23 programmi di sviluppo regionali, previsti per il periodo 2014-2020, il 24 novembre 2015.
tra le misure che hanno assunto particolare rilievo si ricorda il bando per

l'insediamento di giovani agricoltori, con più di 25 mila domande presentate a due anni dall'approvazione di tutti i Psr. e l'intervento del Pei (partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura) , lo strumento ha l'obiettivo di incentivaew l'innovazione attraverso un apporto che parte dal basso, ovvero dalle singole aziende agricole e si configura attraverso la costituzione di gruppi operativi (GO) formati su specifiche tematiche.

Il c.d. Regolamento Omnibus (Reg.(UE) 2017/2393)

Al termine di un lungo e complicato *iter*, il 29 dicembre 2017, è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, c.d "regolamento Omnibus" che modifica, su singoli aspetti, i regolamenti di riforma della PAC a partire dal 1° gennaio 2018.

Le principali novità introdotte riguardano:

- la semplificazione, nell'ambito dei pagamenti diretti, di alcuni adempimenti legati al ***greening*** (le aziende con più del 75% della superficie a seminativo occupata da riso avranno la possibilità di lasciare invariata tale superficie, purché sui seminativi restanti la coltura principale non occupi piu del 75% degli stessi seminativi;inserimento delle leguminose tra le colture che consentono la deroga per le aree di interesse ecologico (EFA); eliminazione del limite di 30 ettari per l'applicazione delle derighe all'obbligo Efa, riduzione a sei mesi del periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo, possibilità di considerare come prato permanente le superfici che a determinate condizioni non sono state arate per 5 anni);
- la possibilità rilasciata agli Stati membri di rivedere annualmente le decisioni relative alla riduzione dei pagamenti e alla flessibilità tra pilastri purché le decisioni non comportino una riduzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale;
- per i giovani agricoltori sarà possibile richiedere il pagamento supplementare fino a 5 anni dalla data di insediamento e riceverlo per un periodo totale di 5 anni (senza alcuna riduzione dovuta al numero di anni trascorsi dalla data di insediamento);
- semplificazione dei requisiti riguardanti la definizione di agricoltore attivo applicando sue soltanto dei tre criteri elencati per la suddetta identificazione (l'importo annuo è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole,le sue attività agricole non sono insignificanti, la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;
- la revisione, nell'ambito della politica di sviluppo rurale, di alcuni meccanismi legati alla gestione dei rischi in modo da rendere più attrattive le misure previste; le nuove misure consentiranno agli agricoltori di beneficiare degli indennizzi (in caso di sottoscrizione di polizze agevolate) o delle compensazioni previste (in caso di Ist settoriali*(Income Stabilitation Tool* volto a tutelare significativi cali del red*dito aziendale)* qualora la perdita (di prodotto o di reddito) sia superiore al 20% della media di riferimento (e non al 0 % come era

precedentemente). In tutti i casi, il massimale del contributo pubblico sale dal precedente 65% all'attuale 70%;

- l'introduzione nell'organizzazione comune dei mercati di alcune misure volte a rafforzare il potere contrattuale della parte agricola nell'ambito della filiera agroalimentare: in tal senso alcune prerogative delle organizzazioni di produttori, quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi di produzione, l'immissione sul mercato e la negoziazione, per conto dei propri aderenti, di contratti per la fornitura di prodotti agricoli, saranno estese a tutti i settori al fine di migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento. Queste prerogative esistono già in settori come quelli dell'olio d'oliva, delle carni bovine e dei seminativi. L'opzione di negoziare collettivamente le condizioni di ripartizione del valore nei contratti sarà estesa a settori diversi da quello dello zucchero e sarà facoltativa;
- modifiche alla parte concernente lo sviluppo rurale relativamente:

- alla *consulenza aziendale*: viene previsto, per superare problemi applicativi della misura che il beneficiario possa essere il fornitore di consulenza o formazione o l'Autorità di gestione; in tale ultimo caso questa può decidere se prestare i servizi autonomanente o se affidarli ad esterni attivando le dovute procedure di selezione;
- sviluppo di nuove aziende da parte dei *giovani agricoltori:* si prevede che l'insediamento può avvenire congiuntamente con altri imprenditori indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. La data del primo insediamento conciderà con l'avvio dell'attività di impresa, come definito dai singoli Stati membri. La domanda di sostegno dovrà essere presentata non oltre 24 mesi dal primo insedimento, periodo più ampio rispetto a quanto previsto dagli attuali piai di sviluppo rurale. La duratas del Piano aziendale non potrà eccedere i 5 anni.
- *regimi di qualità:* la misura viene estesa anche agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che già partecipano a regimi di qualità da più di 5 anni.:
- *strumenti finanziari:*è stata previsto che nella misura per l'insediamento dei giovani in agricotura il sostegno possa essere dato sotto forma di strumenti finanziari o come combinazione di sovvenzionie strumenti finanziari.

Al fine di fornire un contributo alla definizione del c.d. regolamento Omnibus ed, in generale, per indicare quali esigenze sono considerate prioritarie in vista di una prossima riforma della politica agricola comune sono state presentate, presso la XIII Commissione della Camera, le risoluzioni Gallinella 7-00944 e 7-01165, Oliverio 7-01169, Zaccagnini 7-01216 e Catanoso 7-01224, la cui discussione è terminata il 23 marzo 2017, con l'approvazione delle risoluzioni conclusive n. 8-00224, 8-00225, 8-00226 e 8-00227.

Il 13 giugno 2017, l'Assemblea del Senato ha approvato le seguenti mozioni sulla riforma di medio termine della PAC 2014-2020 (riportate nell'allegato A della seduta): 1/00744 (testo 2), 1/00760 (testo 2); 1/00761 (testo 2); 1/00763; 1/00765 (testo 2); 1/00767 (testo 2) e 1/00770 (testo 2).

Comunicazione sul futuro della PAC

Il 29 novembre 2017, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sul "Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (Com (2017) 713 final).
Tra le indicazioni più rilevanti emerge la necessità di andare verso un modello basato sui risultati e che garantisca un ambito di autonomia maggiore agli Stati membri. Si prevede di lasciare agli Stati membri l'elaborazione di un Piano strategico dove indicare specifici obiettivi differenziati territorialmente, consentendo, in tal modo, agli agricoltori di adeguare i metodi di produzione sulla base di specifiche realtà territoriali. Più voce in capitolo sarà data anche nella progettazione del quadro di verifica di conformità applicabile ai beneficiari (controlli e sanzioni compresi).
La PAC del prossimo futuro dovrà perseguire prevalentemente tre obiettivi:
- promuovere un settore agricolo intelligente e resilente;
- rafforzare la tutela dell'ambiente, contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici;
- sostenere il tessuto socio economico delle aree rurali.
La ricerca e l'innovazione saranno i mezzi utilizzati per conseguire tali risultati.
La Commissione europea attribuisce un ruolo rilevante al "sistema della conoscenza e dell'innovazione agricola", il complesso sistema di fornitori di servizi di conoscenze e conoscenze gestito attraverso i gruppi operativi e le organizzazioni dei produttori.
Quanto ai pagamenti diretti, vi è la consapevolezza di mirare a un sostegno equo e più mirato al reddito degli agricoltori. Tale risultato potrà essere raggiunto attraverso quattro possibili opzioni:
- un livellamento obbligatorio dei pagamenti diretti che tenga conto del lavoro ipiegato per evitare effetti negativi sull'occupazione;
- l'introduzione di pagamenti decrescenti, in modo da ridurre il sostegno alle aziende di grandi dimensioni;
- il rafforzamento del pagamento ridistributivo per fornire un sostegno mirato alle piccole e medie imprese;
- assicurarsi che il sostegno sia mirato agli agricoltri veri e propri.
La Commissione sottolinea come l'attuazione delle misure dirette a una maggiore protezione dell'ambiente non hanno dato i risultati sperati sia in termini di efficacia delle misure sia in termini di semplificazione delle procedure; nella consultazione pubblica riguardante il futuro della PAC, l'elemento più gravoso e complesso è risultato proprio quello relativo all'applicazione delle misure di "inverdimento".
Si prevede, quindi, di sostituire le misure attualmente in vigore con un modelli maggiormente flessibile che permetterà agli Stati membri di mettere a punto una combinazione di misure obbligatorie e volontarie contenute nel primo e nel secondo pilastro capaci di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Nelle zone rurali si ritiene necessario sviluppare le nuove catene di valore come l'energia pulita, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo. occorre creare "piccoli comuni intelligenti". L'impostazione dal basso verso l'alto a guida locale LEADER si è dimostrata in tal senso uno strumento efficace.
Occorre agevolare il ricambio generazionale in agricoltura; l'obiettivo dovrebbe essere meglio raggiunto dando agli Stati membri la flessibilità necessaria per ideare regimi su misura che rispecchino i bisogni specifici dei giovani agricoltori di ciascun Paese.

La Comunicazione si sofferma, inoltre, sulla necessità che la politica agricola comune aiuti gli agricoltori ad anticipare l'evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro prouzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori.
Quanto al commercio, si ricorda che l'UE è il maggiore esportatore agroalimentare del mondo. Pur mantenedo fermo l'orientamento al mercato del settore agroalimentare, si riconosce che determinati settori agricoli non possono reggere ad una completa liberalizzazione degli scambi e alla concorrenza incondizionata delle importazioni.
Infine, si sottolinea come la futura PAC dovrà svolgere un ruolo maggiore nell'attuazion dell'esito del vertice di La Valletta, creano opportunità di occupazione e attività generatrici di reddito nelle regioni di origine e di transito dei migranti, anche attraverso la predisposizione di progetti pilota del piano di investimenti esterni dell'UE per la formazione di giovani agricoltori.

Riforme organiche di settori agricoli e interventi sulle singole filiere

*Nel corso della XVII legislatura sono state realizzate dal Parlamento alcune **riforme organiche** nel settore agricolo e agroalimentare, che si sono espresse - in particolare - con l'approvazione delle seguenti leggi:*

*legge n. 141 del 2015 (in materia di **agricoltura sociale)**;*
*legge n. 194 del 2015 (di tutela della **biodiversità** di interesse agricolo e alimentare. Al riguardo, vedi Tema: Biodiversità agricola);*
*legge n. 154 del 2016 (cosiddetto **collegato agricolo**);*
*legge n. 238 del 2016 (cosiddetto **testo unico sul vino**)*
*legge n. 199 del 2016 (di contrasto al fenomeno del cosiddetto **caporalato**);*
*legge n. 168 del 2017 (in materia di **domini collettivi**).*

*L'attività delle Camere, si è poi indirizzata anche verso altri settori, come le riforme **dell'Agea,** dei **controlli sull'agricoltura biologica** e **del settore forestale**, in particolare con l'espressione - da parte delle Commissioni parlamentari competenti - di pareri su schemi di decreti legislativi concernenti tali materie.*

*Il legislatore è inoltre intervenuto, più volte, per la **tutela e la valorizzazione di diverse filiere agroalimentari**. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti ambiti:*

- *agrumi;*
- *prodotti lattiero caseari e zootecnia;*
- *cereali;*
- *settore bieticolo-saccarifero;*
- *olive;*
- *riso;*
- *prodotti derivati dal pomodoro.*

*Una particolare disciplina legislativa, a tutela sia di singoli settori agricoli - come quello zootecnico - sia dell'intero comparto agricolo, è stata introdotta dopo gli **eventi sismici** che hanno interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016 e 2017.*

La legge in materia di agricoltura sociale

La legge 18 agosto 2015, n. 141, reca norme in materia di agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Tali attività, che devono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali, sono dirette a realizzare:

a. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e

cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le tipologie di attività b), c) e d) sopra indicate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e altre agevolazioni sono comunque previste - a talune condizioni - per tutte le suddette attività, in particolare se esercitate dalle cooperative sociali.

Si dispone inoltre, tra l'altro, che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale e l'istituzione - presso il MIPAAF - dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

Si ricorda poi che il Governo ha presentato alle Camere, nel mese di gennaio 2018, uno schema di decreto ministeriale sui requisiti minimi e le modalità relativi all'agricoltura sociale (atto del Governo n. 503), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 141 del 2015, composto di 8 articoli, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il "collegato agricolo"

In materia agroalimentare, nel corso della XVII legislatura è stata approvata la legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto collegato agricolo), recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Le disposizioni della predetta legge dettano, in particolare - in estrema in sintesi - norme concernenti:

- la semplificazione dei controlli in ambito agricolo (art. 1);
- l'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori da eleggere nei consorzi di tutela (art. 2);
- una prima delega al Governo per il riordino e la semplificazione - tramite decreti legislativi - della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali (art. 5);
- una seconda delega al Governo - all'art. 6 - in materia di affiancamento dei giovani agricoltori a quelli "anziani";
- l'istituzione - all'art. 7 - del Sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- una terza delega al Governo - all'art. 15 - per il riordino e la riduzione degli enti, le società e le agenzie vigilati dal MIPAAF, per la revisione del settore ippico nazionale e della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale;
- l'istituzione, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), della Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti (art. 16);
- la previsione che le pubbliche amministrazioni forniscano, a titolo gratuito, ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti (art. 19);
- la revisione delle competenze dell'ISMEA, che è stato legittimato a intervenire finanziariamente, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (art. 20);
- una quarta delega al Governo - all'art. 21 - per adottare uno o più decreti legislativi per il

riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;

- la previsione che i comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica (art. 22);
- disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, relativamente, in particolare, alla loro definizione, ai requisiti, all'etichettatra e al loro confezionamento (artt. 23-30);
- una quinta delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni per il sostegno del riso (art. 31);
- una serie di disposizioni legate a singole filiere produttive, relativamente alla tracciabilità del riso (art. 32), all'esenzione dei piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33), a sanzioni in caso di mancata iscrizione all'anagrafe apistica e altre disposizioni in materia di apicoltori (art. 34), alla definizione di birra artigianale (art. 35), alla filiera del luppolo (art. 36), alla definizione di fungo cardoncello (art. 37);
- un aggiornamento del quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale, in linea con le nuove disposizioni europee (art. 39);
- disposizioni in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (art. 40).

Per quanto concerne l'attuazione - da parte del Governo - delle deleghe legislative previste nella suddetta legge, si rileva quanto segue:

1. relativamente alla delega di cui all'art. 5, sono stati presentati tre schemi di decreti legislativi, uno in materia di riforma dei controlli sull'agricoltura biologica (atto del Governo n. 474), che ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, uno recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali (atto del Governo n. 485), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ed un terzo concernente le piante officinali (atto del Governo n. 490), di contenuto pressochè equivalente rispetto alla proposta di legge C. 3864, discussa nel corso della XVII legislatura dalla XIII Commissione agricoltura della Camera;
2. con riferimento alla delega contenuta all'art. 6 - relativa all'affiancamento dei giovani agricoltori a quelli più anziani - questa non è stata attuata, ma è stata riproposta nei contenuti - sostanzialmente - da alcune disposizioni della legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 119 e 120 della legge n. 205 del 2017);
3. in relazione alla delega di cui all'art. 15, questa ha dato luogo ai seguenti schemi di decreto legislativo:

a) atto del Governo n. 484 di riorganizzazione dell'AGEA e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione agricoltura del Senato il 24 gennaio 2018);
b) atto del Governo n. 505 sulla riproduzione animale;
4. con riferimento alla delega di cui all'art. 21, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 491 di riforma della legge n. 102 del 2004, relativa al sostegno finanziario delle imprese agricole, il cui testo è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri;
5) relativamente alla delega contenuta nell'art. 31, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 425, di riforma del mercato interno del riso, poi divenuto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131.

Il testo unico sul vino

Nel corso della XVII legislatura è stata approvata la legge 12 dicembre 2016, n. 238, che reca il cosiddetto testo unico sul vino. Essa raccoglie, in parte modificandola, la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.

La legge n. 238 del 2016 si compone di 91 articoli.

Di rilievo, come novità introdotta, appare il riconoscimento del vino e dei territori viticoli come patrimonio culturale nazionale, da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale (art. 1).

Si prevede poi che lo Stato promuova interventi per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.

Viene inoltre definito come vitigno autoctono italiano il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. L'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari.

Solo le varietà di uva da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo.

Durante l'esame in Commissione sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici.

Viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento.

In merito alla produzione di mosto cotto viene ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché essa riguardi i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L' elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui potrà essere lecita previa comunicazione preventiva.

La detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, viene elevata al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno.

Vengono enucleate le *sostanze la cui detenzione è vietata* negli stabilimenti enologici inserendo una deroga al divieto per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine o attrezzature impiegate per le pratiche enologiche autorizzate.

In merito alla normativa sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, sono stati definiti gli ambiti territoriali, specificando che, solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione.

In relazione alla procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche viene previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente. Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto. La *cancellazione* della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).

Nei *disciplinari di produzione* deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di

resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione.

Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.

Viene, poi, disciplinata la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato sia incompatibile con incarichi dirigenziali e di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

In merito all' etichettatura, presentazione e pubblicità, è stato rivista la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.

I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altr i conteniori di capacità non superiore a sei litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, *in alternativa*, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.

In ordine alla denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti, le principali novità introdotte in Commissione riguardano gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri che sono dichiarati esenti dalla tenuta del registro di carico e scarico. Nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP" "DOCG" "IGT" o "IGP".

Quanto agli a dempimenti amministrativi", viene previsto che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN siano assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2015. Per i titolati di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Inoltre, quanto ai controlli e alla vigilanza, l'Autorità nazionale competente designata per i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi. I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l' elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco; nel caso in cui l'utilizzatore di una DOP o IGP sia soggetto a più strutture di controllo, gli organismi interessati devono, di comune accordo, individuare la struttura responsabile unica dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e, in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo.

In merito alla tutela del ***Made in Italy*** viene previsto che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative alle importazioni di prodotti

vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Infine, in ordine al sistema sanzionatorio, viene introdotta la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ha introdotto, all'art. 1, commi 502-505, disposizioni in materia di enoturismo, prevedendo, in particolare, l'estensione a coloro che svolgono tale attività della determinazione forfetaria del reddito imponibile, con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

La legge di contrasto al caporalato

Il Parlamento ha poi approvato, nel corso della XVII legislatura, la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*", che mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

I principali filoni di intervento di questa importante legge, che si compone di 12 articoli, riguardano:

- la riscrittura del reato di caporalato *(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*, che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
- l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della *Rete del lavoro agricolo di qualità*, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

La disciplina legislativa in materia di domini collettivi

La legge 20 novembre 2017, n. 168, reca norme in materia di domini collettivi (beni collettivi oggetto del diritto di uso civico).

I *domini collettivi* sono riconosciuti come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
Essi sono soggetti alla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 , 9, 42, secondo comma e 43 della Costituzione, sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'*amministrazione soggettiva* e *oggettiva,* sia per l'*amministrazione vincolata e discrezionale***,** hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva,si caratterizzano per l'esistenza di una *collettività* che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

E' compito della Repubblica valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto:

- fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;
- strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale;
- insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi teritori;
- fondativi di strutture eco-paesisitiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto.

Sono riconosciuti e tutelati i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

Il diritto sulle terre di collettivo godimento sussiste quando:

- esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;
- è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Sono definiti beni collettivi quelli che costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo (detto anche patrimonio civico o demanio civico) e che si caratterizzano per la loro *inalienabilità*, *indivisibilità, inusucapibilità* e *perpetua destinazione agro-silvo-pastorale*. Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico.

In particolare, ono qualificati come beni collettivi:

- le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;
- le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità;
- le terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici;
- le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;
- le terre derivanti da particolari forme di acquisto concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni da parte delle regioni, comunità montane e comuni;
- le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
- le terre derivanti da permuta o da donazione;
- le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

La riforma dell'AGEA

Con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo

pagatore degli aiuti dell'Unione europea all'agricoltura italiana. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del predetto decreto, l'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia). Successivamente, l'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) ha disciplinato ulteriormente le competenze dell'AGEA e ha dettato la disciplina dei suoi organi (direttore dell'Agenzia e collegio dei revisori dei conti). L'AGEA svolge anche altre funzioni, come la gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall'art. 58 del decreto-legge n. 83 del 2012 e la gestione delle cosiddette quote latte (in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 51 del 2015, così come modificato - nel corso della XVII legislatura - dall'art. 23, comma 6-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2016).

Nel corso della XVII legislatura, si è inoltre intervenuti sulle competenze dell'Agea, principalmente, con i provvedimenti che seguono:

a) il comma 295 dell'art. 1, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha riformato le sue funzioni rispetto alla riforma precedentemente approvata con il citato articolo 12, commi 7-18 del decreto-legge n. 95 del 2012.
E' stato, infatti, nuovamente attribuito all'Agenzia il ruolo di coordinamento degli organismi pagatori – che eseguono i pagamenti connessi all'attuazione della politica agricola comune - e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha mantenuto, invece, la competenza in ordine all'attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC (politica agricola comune) e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti.

b) la presentazione alle Camere di uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 484) che riordina integralmente l'AGEA (abrogando la gran parte della disciplina legislativa che la riguarda) e il sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti prima della sua emanazione. Il provvedimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento di caratterizza per meglio definire la la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore che fanno capo ad Agea e per prevedere la soppressione di Agecontrol Spa con il conseguente rasferimento delle funzioni ad Agea.

Le nuove norme sui controlli dell'agricoltura biologica

Il Governo - come accennato in precedenza nel paragrafo dedicato al cosiddetto collegato agricolo - ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto del Governo n. 474), sul quale le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere nel mese di dicembre 2017. Successivamente, a febbraio 2018, il Governo ha ritrasmesso il testo - che teneva conto delle condizioni e osservazioni formulate dalle predette Commissioni - per l'espressione del parere definitivo da parte delle Camere (atto del Governo n. 474-*bis*). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2018), composto di 17 articoli.

L'Autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati. I compiti di controllo sono delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di

controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).

In ordine ai requisiti degli organismi di controllo, essi sono autorizzati dal Dicastero agricolo e devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012. Nell'istanza di tali organismi accreditati - presentata per il rilascio dell'autorizzazione - devono essere indicate: la procedura di controllo standard che si intende seguire; le misure di controllo; le misure precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli operatori controllati; l'impegno dell'organismo di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze, le misure previste da un apposito decreto ministeriale, nonchè il tariffario da applicare agli operatori. Gli organismi di controllo devono possedere specifici requisiti in ordine all'idoneità morale, all'imparzialità e all'assenza di conflitto di interessi nonchè all'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane a disposizione. Gli organismi non possono svolgere - nel settore dell'agricoltura biologica - alcuna attività diversa da quella di controllo (art. 4).

Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori controllati. Eseguono, a tal fine, ispezioni per accertare irregolarità e infrazioni. Ove l'irregolarità risulti sanabile è prevista l'applicazione dell'istituto della diffida. E' prevista inoltre l'istituzione presso il Ministero agricolo di una Banca dati pubblica per garantire la tracciabilità del prodotto biologico (art. 5).

In ordine agli obblighi degli organismi di controllo, si prevede che essi - tra l'altro - debbano comunicare al MIPAAF e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati. E' poi previsto il rifiuto di una notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore siano state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni e le stesse non siano state risolte nonchè il rifiuto di una notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità (art. 6) .

Sono poi disciplinati i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione ha durata da *tre a nove mesi* e comporta per l'organismo il divieto di acquisire nuovi operatori; permane la sola facoltà di eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. La revoca dell'autorizzazione è disposta - in particolare - in caso di: perdita dei requisiti da parte degli organismi di controllo; mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attività di controllo; mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione; inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autortà competente; emanazione di tre provvedimenti di sospensione; raggiungimento di un periodo comulativo di sospensione superiore a nove mesi; o - infine - altri casi previsti dall'art. 27, paragrafo 9, lettera *d*) del regolamento (CE) n. 834/2007, come la mancata comunicazione al MIPAAF del risultato dei controlli effettuati (art. 7).

Sono, quindi, indicate specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, a carico degli organismi di controllo (art. 8).

In ordine agli obblighi degli operatori, si prevede che essi, prima di immettere i prodotti come biologici sul mercato, debbano notificare l'inizio dell'attività e debbano sottoporsi al sistema di controllo. Vengono, poi, dettagliatamenti indicati gli ulteriori obblighi, tra i quali, quello, in caso di soppressione delle indicazioni, di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni (art. 9).

Sono poi previste, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale dei prodotti biologici (art. 10) nonchè le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori (art. 11).

L'art. 12 del decreto legislativo *de quo* prevede che il Dipartimento per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF sia il titolare per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e ne individua il procedimento di applicazione.

G li organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 22 marzo 2018) possono continuare ad operare per un periodo non superiore a 12 mesi e, almeno 6 mesi prima della scadenza di tale termine, devono presentare richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo (art. 14).

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante " *Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico*", viene contestualmente abrogato e il rinvio allo stesso, fatto da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in esame (art. 15).

La riforma del settore forestale

Altra riforma scaturita dall'esercizio della delega di cui all'art. 5 del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è quella che ha dato luogo alla presentazione alle Camere - da parte dell'Esecutivo - dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 485) in materia di foreste e filiere forestali, sul quale le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere nel mese di gennaio 2018. In particolare, la disposizione di delega prevede che la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali avvenga in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
La delega ha quindi indicato dettato la procedura per l'adozione dei decreti legislativi in parola, stabilendone l'invarianza finanziaria.

Contenuto

Tra le finalità del decreto , quelle di garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale e, al tempo stesso, promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale, promuovendo le relative filiere produttive e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali anche attraverso il recupero produttivo delle proprietà fondiaria frammentate e dei terreni incolti o abbandonati con lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ed assicurare il coordinamento delle attività volto a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità previste. Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.
Lo schema di decreto prevede la promozione di accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale da parte di Stato, regioni e province autonome, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria.

Sono, quindi, introdotte alcunedefinizioni valevoli a livello nazionale. Particolare rilievo assume in tal senso la definizione di bosco, di aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco" ; le regioni potranno adottare una diversa definizione purché

non venga diminuito il livello di tutela ambientale.

Viene, quindi, displinata la programmazione e pianificazione forestale, prevedendo l'approvazione della Strategia forestale nazionale, documento che ha validità trentennale e che è soggetto a revisione ad adeguamento quinquenale. Le Regioni adottano poi i programmi forestali regionali . Con i piani forestali di indirizzo territoriale le regioni individuano gli strumenti di pianificazione forestale; con i piani di gestione forestali viene garantita la tutela e la gestione attiva delle proprietà foresali pubbliche e private. Con disposizioni quadro saranno definiti i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani in esame.

Quanto alla attività di gestione forestale, le regioni sono chiamate a definire l'ambito (il divieto della pratica del taglio a raso nei boschi può essere derogato solo per esigenze di difesa fitosanitaria, di ripristino post-incendio o per motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco). Lo stesso divieto vale per la pratica del taglio a raso nei boschi ad alto fusto e nei boschi cedui, salvi gli interventi previsti dai paini di gestione forestale.

Nella trasformazione del bosco rientra ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale che comporta l'eleiminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. E' vietata tale attività quando comporti un danno ambientale e che non sia stata previamente autorizzata. Anche se autorizzata, la trasformazione deve essere comunque compensata a cura e a spese del destinatario dell'autorizzazione.

L a promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione, è demandata alle regioni e alle province autonome, che potranno avvalersi delle imprese che operano nei seguenti settori:

- forestale e ambientale;
- della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;
- gestione, difesa, tutela del territorio;
- delle sistemazioni idraulico-forestali.

Gli agrumi, gli agrumeti e le bevande a base di succo di arancia

Con la legge europea 2013-*bis* (articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161) è stato previsto che le bevande analcoliche a base di succo di arancia vendute in Italia debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 centilitri o pari all'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidradato in polvere. L'obbligo riguarda esclusivamente le bevande commercializzate nel mercato nazionale, mentre ne sono escluse quelle destinate al mercato degli altri Stati dell'Unione europea o degli altri Stati contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle verso Paesi terzi. La norma è stata notificata alla Commissione europea, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2017 e sarà applicabile dal 6 marzo 2018.

Il Parlamento ha poi approvato la legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (legge 25 luglio 2017, n. 127), ubicati prevalentemente nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.
Il provvedimento ha previsto l'assegnazione di contributi *ad hoc* per il ripristino e il recupero degli agrumeti aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine.
Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definirà i criteri e le tipologie degli interventi previsti, determinazione la misura dei contributi erogabili.
I contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Per tali finalità è stato istituito, presso il MIPAAF, il Fondo per la salvaguardia degli agrumenti caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7469).

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha istituito - all'art. 1, comma 131 - un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese agrumicole, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (cap. 7051 del MIPAAF).

Prodotti lattiero-caseari e zootecnia

Sono diverse le disposizioni legislative che, in maniera puntuale, hanno inciso - nel corso della XVII legislatura - sul settore lattiero caseario (compresa la gestione delle cosiddette quote latte) e, in generale - sul settore zootecnico.
Di seguito si riportano i principali interventi:

- l'articolo 1, comma 241, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato alla ristrutturazione del settore lattiero caseario ed al miglioramento della qualità del latte bovino (cap. 7100, che - come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2018 - non presenta stanziamenti in conto competenza per il triennio 2018-2020);
- l'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015 ha poi previsto la rateizzazione in tre anni dei pagamenti ancora dovuti in base al regime delle cosiddette quote latte (regime, introdotto nel 1984, che - dal 1° aprile 2015 - è cessato), per la campagna lattiera 1° aprile 2014- 31 marzo 2015; il medesimo decreto-legge ha disciplinato il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 2), e ha dato attuazione al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo (art. 3);
- l'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto, prevedendo che un milione di euro venisse destinato aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
- l'articolo 15 del ***decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*** (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45) ha autorizzato la spesa di 20.942.300 euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione. Ha autorizzato, inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone;
- la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ha, poi, esteso al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero caseari (istituito dall'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016), stanziando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a sostenere la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate (art.1, comma 130); ha istituito, inoltre, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di

euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019 (art. 1, commi 507-510); ha, infine, previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 506).

I settori cerealicolo e bieticolo-saccarifero

Diverse disposizioni legislative sono state introdotte - nel corso della XVII legislatura - a sostegno dei settori cerealicolo e bieticolo-saccarifero.

Il settore cerealicolo

Con riferimento alle risorse destinate al settore cerealicolo, l'art. 23-*bis* del decreto-legge n.113 del 2016 (cap. 7825) ha istituito il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, dotandolo inizialmente di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 7 milioni di euro per l'anno 2017.Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha destinato a tale Fondo 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Le disposizioni attuative sono state disposte, per gli anni 2016 e 2017, con il *D.M. 2 novembre 2016* e, per gli anni 2018 e 2019, con il *D.M. 16 novembre 2017*. Quest'ultimo ha previsto che alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017, è concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto.

Il settore bieticolo-saccarifero

Per quanto concerne il settore bieticolo-saccarifero, l'art. 30-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, ha previsto che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario *ad acta* qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.

In relazione alle risorse destinate recentemente al settore, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha disposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 a favore del settore (cap. 7370).
Un successivo rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021 è stato disposto dall'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017) e destinato all'apposito Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006,
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha ulteriormente incrementato la dotazione del suddetto Fondo di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 1178).
Dal decreto di ripartizione in capitoli 2018-2020 risultano, quindi, complessivamente, appostati a tal fine - nel cap. 7370 del MIPAAF - 9 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il

2019 e 11 milioni di euro per il 2020.

Altre filiere agroalimentari (olive, riso, pomodoro, etc.)

Alcuni interventi legislativi della XVII legislatura hanno avuto come oggetto anche altri specifici prodotti agroalimentari.

Nel settore olivicolo-oleario, l'art. 4 del decreto-legge n. 51 del 2015 ha istituito - presso il MIPAAF - il Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (cap. 7110, Fondo che, nella legge di bilancio 2018, non presenta, per tale anno, uno stanziamento in conto competenza, bensì, circa 23,2 milioni di euro in conto cassa).
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) è intervenuta - tra l'altro - sul Fondo cosiddetto cerealicolo, per estenderlo al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso; conseguentemente, il medesimo Fondo è stato incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128).

Il collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è intervenuto, poi, in relazione alle filiere del:

- riso, per il quale è stata prevista una delega al Governo per regolamentare il mercato interno di tale prodotto (art. 31): tale delega è stata esercitata e ha dato luogo al decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che ha previsto, tra l'altro, che la denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati e può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali. Presso l'Ente Nazionale Risi è istituito un registro contenente l'elenco delle varietà del riso greggio.
  Con decreto interministeriale 26 luglio 2017 è stata prevista l'indicazione dell'origine in etichetta del riso;
- prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro: le relative disposizioni prevedono, in particolare, la definizione di questi prodotti (art. 24), i relativi requisiti (art. 25), l'etichettatura e il confezionamento degli stessi (art. 26), nonché le relative sanzioni (art. 27).

Con decreto interministeriale 16 novembre 2017 è stata prevista l'indicazione in etichetta dell'origine del pomodoro;

- burro, con la previsione dell'esenzione per i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33);

- apicoltura, introducendo sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, autorizzando la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, permettendo agli apicoltori colpiti dal parassita ***Aethina tumida*** di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (art. 34);
- birra, definendo cosa si intenda per birra artigianale (art. 35) e favorendo la filiera del luppolo (art. 36);
- funghi, fornendo una definizione del fungo cardoncello (art. 37).

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha poi previsto che, al fine di promuovere l'apicoltura, quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani (art. 1, comma 511). Ha inoltre rideterminato

l'aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 514).
Ha previsto, infine, per il potenziamento delle azioni di promozione del ***Made in Italy*** agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (art. 1, comma 501).

Gli interventi post eventi sismici del 2016-2017 a sostegno del settore agricolo

Diversi sono i provvedimenti legislativi - soprattutto d'urgenza - che si sono succeduti nel corso della XVII legisatua per affrontare gli eventi sismici verificatisi, nell'Italia centrale, tra agosto 2016 e gennaio 2017. Di seguito, se ne riporta la sintesi normativa, con riferimento specifico al settore agroalimentare e zootecnico.

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" ha recepito nel corso del suo *iter* anche le disposizioni dell'art. 3 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016 (emanato a seguito di ulteriori eventi sismici, ma abrogato prima della sua conversione) e presenta, in relazione al settore agricolo, agroalimentare e zootecnico - all'art. 21 - il contenuto che si espone di seguito.

Ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393.

Si tratta delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuito competenza alle regioni per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21 , a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sino a 1.500.000 euro per l'anno 2016.

Tali risorse saranno utilizzate per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l'abbattimento avverrà secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015: esso è volto a calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali dirette - di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell' art 1, comma 2, lett. i) della legge n. 38 del 2003) - tra le categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno (ai sensi del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, detto "ABER") e tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, detto "GBER").

Per il comma 3, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati: nel corso dell'esame parlamentare è stato esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016.

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tali fini, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni interessate dal sisma è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Nel corso dell'esame parlamentare è stato esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016; inoltre, il carico dello Stato viene assunto per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Mediante commi aggiuntivi allo stesso art. 21 si sono inseriti nel testo convertito del decreto-legge n. 189 del 2016 - come anticipato - contenuti già recati dall'articolo 3 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016.

Pertanto, il comma 4- ***bis*** dell'art. 21 è volto ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: la misura che consegue l'obiettivo è la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo (nonché il settore equino), ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali viene definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Le risorse economiche necessarie sono attinte - ai sensi del comma 4- ***ter*** - dal Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all' articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016, sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.

Per il comma 4- ***quater*** i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici in questione, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al relativo testo unico, depositano in Comune la certificazione di agibilità sismica che deve essere rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, che prevede una procedura apposita per l'avvio di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.

Per il comma 4- ***quinquies*** le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono - previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante anche la valutazione economica del danno subìto - acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 4- ***sexies***, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per il comma 4- ***septies***, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di cui sopra è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

A seguito del verificarsi di ulteriori eventi sismici, è stato emanato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
In esso, in particolare, rivestono importanza per il settore agricolo le disposizioni degli articoli 11 (recante *disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali*) e, soprattutto, dell'articolo 15 (recante *disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)*.

Ai sensi dell'articolo 11 (comma 3 e seguenti) ai soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole è stata riconosciuta la facoltà di chiedere ad istituti di credito finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, nel limite complessivo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e per quelli dovuti nell'anno 2017. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, a carico dello Stato, sono corrisposti agli istituti di credito sotto forma di credito d'imposta. Inoltre, per i contribuenti delle zone interessate dal sisma del 2016 sono prorogati di un anno i termini per la definizione agevolata dei carichi fiscali iscritti a ruolo nel periodo 2000-2016.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è stato – *medio tempore* - modificato in tal senso dal regolamento delegato (UE) n. 2017/286 del 17 febbraio 2017). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Il predetto termine – inizialmente previsto per il 31 dicembre 2017 - è stato posticipato di un anno dalla Commissione di merito della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10- *quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio

2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). I tre commi aggiuntivi 4- ***bis***, 4- ***ter*** e 4- ***quater*** - introdotti nel testo del decreto dalla Camera dei deputati - recano provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio 2017, per la riduzione degli interessi creditizi maturati a debito nell'anno 2017, nel limite di un milione di euro. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta "manovrina")

Il titolo III del suddetto decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017) reca "*Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico*" ed è composto degli articoli 41-46-***novies***.
In particolare, l'art. 41, oltre a prevedere, al comma 1, uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi legati agli eventi sismici del 2016 e del 2017, istituisce, con quota parte di quelle risorse, un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione (comma 2).
L'art. 42 prevede un rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (comma 1). Si autorizza, inoltre, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici (comma 2).
L'art. 43 prevede una ulteriore proroga delle sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Italia centrale.
L'art. 44 estende anche a taluni investimenti il credito d'imposta per gli investimenti in quei territori.
L'art. 45 prevede la compensazione per i comuni del cratere degli eventi sismici della perdita del gettito TARI.
L'art. 46 istituisce una zona franca urbana per il sisma del centro-Italia, ai sensi delle legge n. 296 del 2006 (art 1, commi 341 e 341-*bis*), nei comuni delle regioni di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal sisma.
L'art. 46-***bis***, poi, reca interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015, prevedendo norme concernenti la segnalazione dei danni subiti e taluni aspetti del relativo procedimento.

Politiche europee e nazionali per il settore della pesca

*La **politica nazionale sulla pesca** - in particolare di quella marittima - è fortemente influenzata dalla competenza in materia da parte dell'Unione europea. Nonostante ciò - nel corso della XVII legislatura - le Camere sono intervenute nel comparto della pesca con alcuni provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori del settore.*

Il sostegno europeo e nazionale della pesca

Il sostegno europeo: la politica comune della pesca

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 3, stabilisce che l'Unione europea ha competenza esclusiva, tra l'altro, sulla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca (paragrafo 1, lettera *d*))
La politica comune della pesca (PCP) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli *stock* ittici.
Il suo obiettivo è gestire il settore della pesca europea come una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.
Gli *stock* ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e, in alcuni casi, sono oggetto di sovra sfruttamento. Di conseguenza, i Paesi UE hanno preso delle misure per garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci, nel lungo termine, le dimensioni e la produttività della popolazione ittica.
La PCP mira, dunque, a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE.
Secondo l'Unione europea, sebbene sia importante massimizzare le catture, occorre porvi dei limiti. È necessario, dunque, garantire che le pratiche di pesca non impediscano ai pesci di riprodursi. Pertanto, la politica comune della pesca 2014-2020 (nonché le precedenti politiche sulla pesca dell'UE) hanno adottato misure ritenute conseguenti per fronteggiare il problema.
L'attuale politica impone di fissare, per il periodo 2014-2020, dei limiti di cattura sostenibili che assicurino, nel lungo termin, la conservazione degli *stock* ittici.
Si consideri che, a livello europeo, viene promossa e sostenuta l'acquacoltura all'interno della politica comune della pesca e sono stati pubblicati una serie di orientamenti strategici europei che illustrano le priorità comuni e gli obiettivi generali a livello dell'UE.
Previa consultazione di tutte le parti interessate, sono stati individuati quattro settori prioritari:
- ridurre gli oneri amministrativi;
- migliorare l'accesso agli spazi e alle acque;

- aumentare la competitività;
- sfruttare i vantaggi concorrenziali grazie ad elevati standard qualitativi, sanitari e ambientali.

La Politica comune della pesca è stata introdotta, per la prima volta, negli anni '70 e aggiornata a più riprese. L'ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1º gennaio 2014, per il nuovo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020.
La Commissione europea evidenzia che l'attuale politica comune europea della pesca si articola in quattro settori:
- gestione della pesca (ivi incluso il sostegno ad un'acquacoltura sostenibile);
- politica internazionale;
- mercati e politica commerciale;
- finanziamento della politica della pesca, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 508/2014 (nel precedente periodo di programmazione finanziaria europea, il Fondo si chiamava Fondo europeo per la pesca FEP 2007-2013). Il Fondo viene utilizzato per cofinanziare progetti insieme alle risorse nazionali.
A ciascun Paese viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del suo settore ittico.
Ogni Paese deve, quindi, predisporre un programma operativo (PO), specificando le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
In seguito all'approvazione del programma, da parte della Commissione, spetta alle Autorità nazionali selezionare i progetti da finanziare.
Le Autorità nazionali e la Commissione sono congiuntamente responsabili dell'attuazione del programma.
La dotazione finanziaria per l'Italia proveniente dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020 ammonta a 537 milioni di euro, compresi gli incentivi pubblici per i controlli e la ricerca scientifica.
L'Italia ha redatto, ai sensi del Regolamento (UE) n.508/2014, un Programma Operativo unico, approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.
Sulla base dell'Accordo di partenariato approvato dalla Commissione UE il 29 ottobre 2014 e del Programma Operativo unico FEAMP 2014-2020, le risorse europee per l'Italia sono ripartite sui seguenti obiettivi tematici:
OT3: ***promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura***: 218,72 milioni di euro;
OT4: ***sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori***: 12,70 milioni di euro;
OT6: *tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse*: 215,47 milioni;
OT8. *promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori: 58,13 milioni.*

Si consideri che ai predetti importi si deve aggiungere il relativo cofinanziamento nazionale, pari a circa 446,6 milioni di euro.
Il sostegno FEAMP (537 milioni di euro) e il cofinanziamento nazionale (446,6 milioni di euro) per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 sono ripartiti secondo le seguenti priorità dell'Unione.

Il Programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) 2014-2020 ha come obiettivo generale quello di favorire la gestione sostenibile dell'attività di pesca e di acquacoltura.

Priorità

- Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivi specifici:

1. la riduzione dello sfruttamento dello *stock* ittico sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate;
2. la tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
3. il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
4. il sostegno allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica e del trasferimento delle conoscenze;
5. incentivi alla formazione professionale e allo sviluppo di programmi per un apprendimento permanente.

- Favorire un'acquacoltura sostenibile, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivi specifici:

1. sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
2. rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
3. tutela della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli;
4. promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;
5. sviluppo di formazione professionale, nuove competenze e apprendimento permanente.

- Promuovere l'attuazione della Politica comune della Pesca

Obiettivi specifici:

1. miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, nonché il miglioramento

della raccolta e della gestione dei dati;
2. sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi.

- Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Obiettivi specifici

1. promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro, il sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima.

- Favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivi specifici:

1. miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2. promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

- Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)

Obiettivi specifici:

1. Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI).

Il sostegno nazionale al settore della pesca

La materia della pesca, che, per la componente marittima, è nella competenza esclusiva dell'Unione europea, ha trovato negli anni la sua disciplina nazionale in una pluralità di testi normativi, non sempre caratterizzati da organicità e unitarietà di indirizzo .
Il quadro della programmazione nazionale sulla pesca si è andato sviluppando a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, quando con la legge n. 41/1982 fu introdotto, per la prima volta, un meccanismo di governo del settore attraverso il Programma triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura che ne individua obiettivi e strumenti.
L'entrata in vigore del D.lgs. n. 153/2004, sulla pesca marittima, e del D.lgs. n.154/2004, sulla modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, adottati in conseguenza del conferimento al Governo, ad opera

della legge n. 38/2003, di una delega per la modernizzazione dei settori foreste, pesca e acquacoltura, ha segnato l'abrogazione integrale della originaria legge n. 41/1982.
Il principio basilare introdotto delle nuove disposizioni si sostanziava nella previsione dell'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
Successivamente, il D.L. n. 225/2010 (art. 2, commi da 5-*novies* a 5-*duodecies*) ha riformato procedure e contenuto del Programma, prevedendone l'adozione ad opera del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e acquacoltura, e stabilendo che esso disciplini gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della incentivazione della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.
In forza di tali previsioni, sono stati, sino ad oggi, adottati il Programma triennale 2007-2009 (D.M. 3 agosto 2007), successivamente prorogato sino a tutto il 2012, il Programma triennale 2013-2015 (D.M. 31 gennaio 2013) e il Programma triennale 2017-2019 (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016), le cui risorse sono distribuite in più capitoli di spesa del MIPAAF (capp. 1173, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488 e 7043), al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.
Il Programma nazionale triennale 2017-2019 è, dunque, lo strumento di governo della pesca italiana per le competenze di natura nazionale che debbono comunque essere strettamente integrate a quelle dell'Unione europea ed a quelle assegnate alle Regioni.
Le risorse complessive assegnate, in conto competenza, al suddetto Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura sono state di circa 3 milioni di euro per il 2017 e di altrettanti per il 2018 e di circa 15 milioni di euro per il 2019 (dopo che la legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, all'art. 1, comma 123, ha previsto l'integrazione, per l'anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del predetto Programma).

Disciplina del settore della pesca e dell'acquacoltura

Il Decreto legislativo n. 226 del 2001, in attuazione della delega disposta dalla legge n. 57 del 2001, aveva dettato disposizioni organiche per il settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo:

- fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'equiparazione di:

1. l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo;
2. le imprese di acquacoltura all'imprenditore ittico;
3. gli imprenditori ittici alle cooperative di imprenditori ittici ed ai loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività;
4. gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal

diretto esercizio delle relative attività agli imprenditori ittici.

Il D.lgs. 4/2012 ha, poi, disciplinato l'attività di pesca ed acquacoltura e il sistema sanzionatorio.
La pesca professionale (articolo 2) viene definita come l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
Le attività connesse alla pesca professionale sono quelle inerenti alla pesca turismo, alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, ed infine agli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

L'attività di acquacoltura (articolo 3) è definita - fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile - come un'attività economica svolta professionalmente diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici, attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine.
Attività connesse ad essa sono costituite dalla *manipolazione*, *conservazione*, *trasformazione*, *commercializzazione* dei suoi prodotti, *la fornitura* di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ed infine gli interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.
L'articolo 4 definisce l'imprenditore ittico come il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente l'attività di pesca professionale; ad esso si applicano le disposizioni concernenti l'imprenditore agricolo. Si considera imprenditore ittico l'acquacoltore, mentre il giovane imprenditore ittico (articolo 5) è colui che svolge le attività dell'imprenditore ittico con un'età non superiore ai 40 anni.
Nel decreto in esame vi è poi la definizione di pesca non professionale (articolo 6), diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'art. 4 del regolamento (CE) 1224/2009, nonché di pesca scientifica, come l'attività diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione. Infine è demandato ad un decreto ministeriale di regolamentare nel dettaglio la pesca a fini ricreativi, turistici, sportivi. In merito va ricordato che attualmente è disciplinata la sola pesca subacquea (artt. 128-131 del DPR 1639/68 di esecuzione delle legge sulla pesca).

Il Capo II definisce il sistema sanzionatorio (modificato dall'art. 39 della legge n. 154 del 2016, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo n. 4/2012) distinguendo tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (artt. 7-9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (artt.

10-12), stabilendo altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano "infrazioni gravi", sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria. L'obbligo di prevedere "infrazioni gravi" era richiesto direttamente dalle norme comunitarie (cfr. art. 42 del regolamento (CE) 1005/2008 e art. 90 regolamento (CE) 1224/2009), che tuttavia demandavano al singolo Stato membro di determinare il "carattere grave della violazione".
Le contravvenzioni definite dall'articolo 7 sono relative al divieto di:

- pescare, detenere, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita (ad esclusione della pesca scientifica);
- danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui sopra;
- pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali;
- esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
- sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili;
- sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura.

L'articolo 8 quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni, prevedendo pene differenziate a seconda che si tratti delle prime cinque fattispecie sopra indicate (per le quali è previsto l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 2000 a 12.000 euro) o delle ultime due (sanzionate, a querela di parte, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1000 a 6000 euro).

L'articolo 9 definisce le pene accessorie, che consistono, sostanzialmente, nella confisca del pescato e degli attrezzi, nell'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e nella sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

Quanto agli illeciti amministrativi (articolo 10) si riferiscono, in particolare, alla pesca senza licenza o autorizzazione in corso di validità, oppure in zone e tempi vietati; alla detenzione e commercializzazione di prodotto pescato in zone e tempi vietati; alla pesca di stock ittici sottoposti a fermo biologico o di quantità superiori a quelli autorizzate o con attrezzi vietati; alla manomissione dell'apparto motore o del dispositivo di localizzazione satellitare; alla falsificazione dei contrassegni di individuazione delle unità da pesca e alla violazione degli obblighi previsti in materia di registrazione delle catture, di etichettatura e tracciabilità; all'intralcio delle attività degli ispettori della pesca e degli organi di vigilanza o all'effettuazione del trasbordo con pescherecci sorpresi in attività di pesca illegale.
Le sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi più gravi, possono arrivare a 150

mila euro (in particolare, ove le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada), mentre le sanzioni accessorie possono consistere nella confisca del pescato e degli attrezzi, nell'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e nella sospensione della licenza fino a 6 mesi, per arrivare alla revoca della stessa in taluni casi di recidiva (articoli 11 e 12).

Si aggiunge, per completezza, che l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne e che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha istituito - all'art. 1, comma 125 - presso il Ministero della difesa, il "Fondo antibracconaggio ittico", con una dotazione di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA).

Tutela previdenziale ed assicurativa nazionale per i lavoratori della pesca

Il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca

L'inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell'equipaggio sulle navi adibite alla pesca marittima nei regimi previdenziali vigenti nel settore è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano.
Di conseguenza, nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei *pescatori della piccola pesca marittima di cui alla L. 250/1958* e il *regime previdenziale marittimo di cui alla L. 413/1984.*
Il primo trova applicazione nell'ambito dell'attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda". L'inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all'indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel predetto regime non compete l'indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.
I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Assicurazione nel settore della pesca

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa sono assicurate per le malattie e gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.
Il DPR n.1124/1965 rappresenta ora il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e inserisce, tra i soggetti che devono obbligatoriamente assicurarsi, anche gli addetti

al lavoro della pesca (art. 1, punto n. 12). A tale proposito si ricorda che, con l'articolo 55 della L. 144/1999, il Governo è stato delegato a ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; in attuazione di tale delega è stato adottato il D.Lgs. 38/2000 che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, ha individuato, a fini tariffari, nell'ambito della gestione industria e fermo restando quanto stabilito dal citato articolo 1 del DPR 1124/1965, quattro gestioni separate comprendenti anche quella dell'industria per l'attività della pesca (art. 1, c. 1, lett. a)).
I datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi sono:
- gli armatori delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione e alla pesca marittima;
- i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo ed i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dalla competente Autorità marittima.
Gli armatori devono presentare entro il giorno dell'iscrizione della nave nei registri portuali una denuncia di esercizio, con l'indicazione del tipo di nave, del servizio cui essa è adibita, del numero delle persone previste dalla tabella di armamento e dell'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio.
All'inizio dell'esercizio della nave, cioè al primo armamento, l'INAIL notifica un premio provvisorio, calcolato sulle retribuzioni presunte segnalate dall'armatore sulla denuncia di esercizio e, nell'anno successivo, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del premio assicurativo definitivo stabilito sull'ammontare con le aliquote in vigore relative al rischio (pesca, trasporto passeggeri, merci, ecc.).

Il Fondo di solidarietà nazionale per il settore della pesca e altre misure a sostegno del reddito

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 244-248 della legge n. 232 del 2016) ha previsto l'istituzione - presso l'INPS - del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell'attività per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.

La medesima legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 346 e 347) ha inoltre riconosciuto un'indennità specifica, per il 2017, a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell'attività connesso al fermo biologico: il limite di spesa complessivo previsto è di 11 milioni di euro e comporterà la corresponsione di un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro.

Il decreto-legge n. 244 del 2016 (legge n. 19 del 2017) - cosiddetto *proroga termini* - ha previsto, all'art. 13, comma 6-*undecies,* la proroga - anche per il 2017 - del finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, fino a (ulteriori) 17 milioni di euro, nei limiti e secondo le modalità applicative del decreto interministeriale 5 agosto 2016.

La suddetta disposizione prevede che, al fine di prorogare anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016 (n. 1600069), emanato sulla base dell'art. 1, comma 307 della legge n. 208 del 2015, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di euro. Alla copertura del predetto onere per il 2017 si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009).

Il citato art. 1, comma 307, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, ha già destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. I limiti e le modalità applicative di questa misura sono state disposte per mezzo del suindicato decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, che viene richiamato dalla citata disposizione del decreto "***proroga termini***". In precedenza, altre misure analoghe sono state approvate dal Parlamento: si vedano, in particolare, l'art. 1, comma 229 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); l'art. 1, comma 184 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); l'art. 1, comma 109 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e l'art. 3 del decreto-legge n. 65 del 2015 (legge n. 109 del 2015).

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha approvato le seguenti misure nel settore della pesca:

- è stata riconosciuta, anche per il 2018, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci delle cooperative della piccola pesca) nei periodi di fermo temporaneo obbligatorio, nel limite di spesa di 11 milioni di euro (art. 1, comma 121);
- è stata attribuita, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di 5 milioni di euro annui, un'indennità giornaliera, fino a un massimo di 30 euro, a favore dei medesimi lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio (art. 1, comma 135);
- è stata integrata, per l'anno 2019, di 12 milioni di euro, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'art. 2, comma 5-*decies* del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico (art. 1, comma 123);
- è stato, infine, integrato di un milione di euro, per il 2019, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154 del del 2004, con risorse - allocate nel cap. 7350 - destinate a completare le procedure di risarcimento dei danni subiti dalle imprese del settore, già accertati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, a seguito di calamità naturali riconosciute (art. 1, comma 124).

Il Nuovo testo unificato recante interventi per il settore ittico (A.C. 338 ed abb.)

Si ricorda, infine, che nel corso della XVII Legislatura, la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge C. 338, 339, 521, 1124, 4419 e 4421, recante interventi per il settore ittico. Il testo è stato trasmesso al Senato, che ha concluso l'esame in Commissione in sede referente, il 12 dicembre 2017, senza apportarvi modifiche (AS 2914).

Il testo unificato prevedeva: quattro deleghe al Governo:
- una per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura;
- una per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- una per la riforma della normativa in materia di pesca sportiva;
- una per il riodino delle concessioni demaniali per la pesca e l'acqualcoltura e in materia di licenze di pesca.

Istituiva il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, i distretti di pesca e i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, definiva i principi e criteri per l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo", introduceva l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, disciplinava la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

Definiva, altresì, le modalità per l'assegnazione delle nuove quote di cattura del tonno rosso e rivedeva il sistema sanzionatorio per la pesca illegale, come configurato, da ultimo, dal c.d. collegato agricolo.

Biodiversità agricola

La sostenibilità ambientale è divenuta un asse portante dell'attività economica agricola. In tal senso, sono ormai orientate la ***Politica agricola comune*** *europea e la normativa nazionale. Il dibattito europeo sull'uso degli OGM in campo agricolo ha conosciuto, da ultimo, degli sviluppi con l'approvazione della direttiva 2015/412/UE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 227 del 14 novembre 2016. Con l'approvazione della* ***legge n. 194 del 2015*** ***sulla biodiversità agricola e alimentare*** *sono stati previsti nuovi strumenti per la tutela delle risorse genetiche autoctone o in via di estinzione. L'utilizzo dei fitosanitari è ormai orientato verso un uso sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale.*

Gli organismi geneticamente modificati

La direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/UE, prevede un meccanismo in due fasi che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sul loro territorio dopo l'autorizzazione a livello di Unione europea.
Diciannove Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto che il loro territorio fosse escluso dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

In Italia, la direttiva (UE) 2015/412 è stata recepita con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.

In particolare - con il nuovo art. 26-***bis*** introdotto dal suddetto decreto legislativo - viene rivista la procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento *non incidono sulla libera circolazione degli OGM*, come tali o contenuti in prodotti *(*comma 2*), né riguardano la coltivazione a fini sperimentali* (comma 3).

Procedura in fase di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, per chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico, *in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM (****articolo 26-ter).***

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo

che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione dello stesso OGM (*la richiesta è presentata nel corso della procedura di immissione in commercio)*;

2. lo stesso Ministero comunica alla Commissione europea tale richiesta entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione;
3. l'autorizzazione all'immissione in commercio o il rinnovo dell'autorizzazione sono emssi sulla base dell'ambito geografico modificato.

Procedura per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale, una volta che esso è stato già autorizzato a norma ***(articolo 26-quater**).*

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di OGM già autorizzati all'immissione in commercio motivate in base a:

- obiettivi di politica ambientale;
- pianificazione urbana e territoriale;
- uso del suolo;
- impatti socio-economici;
- esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti;
- obiettivi di politica agricola;
- ordine pubblico.

Le misure sono adottate sentiti i Ministeri competenti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;
Il Ministero delle politiche agricole trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione.
Per un periodo di 65 giorni il Ministero si astiene dall'adottare le misure ed è vietato impiantare OGM nelle zone interessate; trascorso tale termine, le misure sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione e la revoca delle misure di limitazione o divieto di cui, rispettivamente, ai suddetti articoli *26-ter* e *26-quater (articolo 26-quinquies).*

1. La regione o provincia autonoma che intende reintegrare il proprio territorio nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso oppure che intende escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nazionali di divieto o limitazione può presentare richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, è disposta la reintegra dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione.

A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, sono obbligati ad adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la

commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi. Le misure così adottate devono tener conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e rispettare il principio di coesistenza (***articolo 26-sexies***).
Se la regione o provincia autonoma che coltiva OGM e che confina con Stati membri in cui la coltivazione dei medesimi OGM è vietata ritiene, alla luce delle particolari condizioni geografiche, che le particolari condizioni geografiche siano tali da rendere nulla la probabilità di commistione delle colture transgeniche con quelle convenzionali e biologiche, ne può dare comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a sua volta, informa di ciò lo Stato membro confinante in cui la coltivazione di tali OGM è vietata.
Se, però, lo Stato membro confinante ritiene che sussistano le condizioni previste per rendere obbligatorie le misure di coesistenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di procederee alla relativa adozione.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti che dispongono le misure di coesistenza, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome interessate.

Le regioni e le province autonome sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti informano gli operatori (nel territorio di propria competenza) circa tale divieto, nonché l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo articolo 35- *bis*, ossia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo ***35-bis*** (*Sanzioni relative al Titolo III-bis*) del decreto legislativo n. 224 del 2003 (introdotto dal citato decreto legislativo n. 227 del 2016) prevede, infine, che, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 75.000 euro chiunque viola le diverse tipologie di divieti di coltivazione introdotti con il provvedimento in esame.
Al trasgressore è, inoltre, applicata, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuiti con i provvedimenti di autorizzazione.
Il trasgressore è tenuto, altresì, a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (comma 3).
Il predetto Dipartimento è, inoltre, l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-*bis*. Viene inoltre precisato che restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa

vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni (comma 4).
Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente decreto è effettuato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 5).

La legge sulla biodiversità agricola e agroalimentare

Con la legge 1° dicembre 2015, n. 194, il Parlamento ha legiferato in materia di tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il provvedimento definisce «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura mentre sono classificate come «risorse locali» le *risorse genetiche* di interesse alimentare ed agrario, che: a) sono originarie di uno specifico territorio; b) pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; c) pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

A tal fine, ha stabilito i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

Tale sistema è costituito:
a) dall' Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (dove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Esse sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali);
b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ* e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi;
c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per consentire la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione
d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono chiamate ad individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio,

Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in conformità alle disposizioni del *decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149*, e del *decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267*,

Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015 (cap. 7460 del MIPAAF) è chiamato a sostenere le azioni previste nella legge.

L'utilizzo dei fitosanitari in agricoltura

Nel settore dei prodotti fitosanitari sussiste un quadro normativo articolato che deriva, in particolare, dalla disciplina dell'Unione europea, implementata, poi, a livello nazionale.
La competenza normativa nazionale del settore afferisce, *in primis,* al Ministero della salute, in quanto i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal predetto Ministero, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009 e dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55.
Anche il Ministero delle politiche agricole è comunque parte attiva nel processo di regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci, attraverso la predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Normativa sui prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari, affinchè siano autorizzati (come ci ricorda il sito del Ministero della salute) devono:

- essere immessi in commercio dai titolari delle autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste nell'autorizzazione;
- essere commercializzati dai distributori e dai rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette dei preparati stessi, nonché delle eventuali condizioni prescritte nell'autorizzazione;
- essere conservati ed impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a

tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta.

Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

- siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio;
- siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della salute da parte del direttore tecnico responsabile;
- siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
- siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.

I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e, se possibile, dei principi della lotta integrata.
E' necessario inoltre tener conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ai fini dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ed in particolare, di quanto previsto dall'art. 6 per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2009/128/CE e l'adozione del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014).
Oltre a regolamentare l'immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori: il Regolamento 396/2005/CE, stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale.
La direttiva 91/414/CEE (attuata a livello nazionale con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari), per prima ha definito le regole per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e la loro immissione sul mercato, prevedendo una valutazione rigorosa dei fitofarmaci circa l'utilità delle sostanze attive, l'efficacia e i rischi potenziali, attraverso prove di efficacia e di selettività condotte da Centri di saggio ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Tale direttiva è stata sostituita dal citato Regolamento (CE) n. 1107/2009.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tuttora vigente, prevede - tra l'altro - che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti dal MIPAAF e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dagli standard EPPO (*European and Mediterranean Plant*

Protection Organization) nonchè la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.

Il glifosato

In relazione alla possibilità di utilizzare la sostanza attiva glifosato nei prodotti fitosanitari, è emerso un vivace dibattito sulla eventuale tossicità di tale erbicida; al riguardo si può vedere - da ultimo, il comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2324/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva glifosate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, che proroga le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della stessa sostanza attiva.
Per un quadro su tutti i provvedimenti concernenti i prodotti fitosanitari, si rinvia all'apposita sezione del sito *web* del Ministero della salute.

Misure di contrasto alla Xylella fastidiosa e relativi finanziamenti

Dopo i primi casi di contaminazione di piante di olivo da parte del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, verificatisi nel 2013 nella regione Puglia, sono state adottati diversi provvedimenti per contrastare questo fenomeno, comprese ordinanze della Protezione civile che hanno, tra l'altro, destinato risorse a tal fine (si veda, ad esempio, l'art. 4 dell'ordinanza 11 febbraio 2015, n. 225): un'apposita relazione del MIPAAF, del luglio 2015, descrive le misure di contrasto sino ad allora attuate.
L'art. 1, comma 297 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio ***Xylella fastidiosa***.
Successivamente, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015 ha costituito un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri e le modalità di questo piano di interventi sono stati indicati nel decreto ministeriale 22 luglio 2016, il quale, in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) destina apposite risorse alle attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (*Xylella fastidiosa*).
L'art. 5, comma 3, del medesimo decreto-legge ha disposto, per gli interventi compensativi autorizzati di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha pubblicato, il 9 giugno 2016, la sentenza sulle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. In particolare, la predetta sentenza ha confermato la validità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera *a*), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

della Commissione, del 18 maggio 2015, che prevede l'obbligo di procedere alla rimozione immediata, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette, delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute. Successivamente, con decisione (UE) 2016/764, la predetta decisione 2015/789 è stata modificata relativamente alle cosiddette *zone infette* e *zone cuscinetto*.
Dopo diversi provvedimenti in materia, è stato pubblicato, da ultimo, nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2017, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, recante *Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.*

Il predetto decreto, composto di 27 articoli, definisce – raccogliendole in un unico provvedimento - le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione della *Xylella fastidiosa*, e approva il Piano nazionale di emergenza, richiamato dall'art. 5 del decreto. All'articolo 9 del predetto decreto sono indicate le misure di eradicazione, mentre all'art. 24, comma 3, si precisa che le misure fitosanitarie obbligatorie indicate nel decreto sono eseguite dai proprietari o conduttori dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata; l'art. 25 reca le misure finanziarie. In particolare, il comma 1 del suddetto art. 25 prevede che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie contenute nel predetto decreto gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata. Il comma 2, poi, aggiunge che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 , possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. Il comma 3, infine, dispone che gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la *Xylella fastidiosa*, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Successivamente, l'art. 2-***bis*** del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017) ha previsto, per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, ***nonché i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario*** e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis cinerea* al settore vitivinicolo, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto, all'art. 1, commi 126-128, tre misure per affrontare la problematica della *Xylella fastidiosa*. In sintesi:
a) con riguardo ai danni prodotti dal batterio della ***Xylella fastidiosa,*** si prevede intanto lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio (art. 1, comma 126)*;*
b) si prevede, poi, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017 (art. 1, comma 127);
c) si dispone, infine, l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpanto di piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128).

Credito e assicurazioni in campo agroalimentare

La gestione del rischio nella PAC

Per la prima volta, nel 2009, viene data la possibilità agli Stati membri di utilizzare le risorse destinate ai pagamenti diretti per incentivare l'accesso degli agricoltori a due tipologie di copertura: le polizze assicurative e i fondi mutualistici per i danni recati alle produzioni dalle avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie ed emergenze ambientali.
Con la riforma del 2013 (Reg. (UE) 1305/2013), come da ultimo modificata con il regolamento c.d. *Omnibus* (regolamento (UE) 2017/2393), le risorse messe, a tal fine, a disposizione per gli Stati membri sono state allocate nell'ambito dello Sviluppo rurale e prevedono l'attivazione di tre strumenti:

- polizze assicurative (per avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie e infestazioni parassitarie);
- fondi mutualistici: meccanismo finalizzato a coprire perdite sulla produzione riconducibili ad eventi naturali avversi (per fitopatie, epizoozie e emergenze ambientali);
- ***Income Stabilization Tool*** (Ist) – meccanismo gestito in forma mutualistica che prevede una quota di partecipazione su base annuale, con il quale viene coperto il rischio di sperimentare significativi cali di reddito aziendale.

Il contributo, grazie alle modifiche apportate dall'Omnibus, copre parte del costo assicurativo (70% e non più il 65%) e viene erogato quando la perdita supera il 20% e non più il 30% della produzione media annua dell'agricoltore. Sono stati, poi, introdotti *Income Stabilization Tool* (Ist) settoriali.
Nell'ambito della ripartizione dei Fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, l'Italia, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, ha deciso che la misura relativa alla gestione del rischio venisse gestita a livello nazionale e che, per tale finalità, venisse prevista l'assegnazione di 1 miliardo e 640 milioni di euro per l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi.
In base alle novità introdotte con la riforma della PAC nel 2013, è stato emanato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
All'articolo 9, si prevede che il piano culturale aziendale è condizione di ammissibilità per la predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito aziendale. L'art. 11 istituisce nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) il Sistema integrato di gestione dei rischi che si avvale delle informazioni disponibili nell'anagrafe delle aziende agricole, con particolare riferimento a: il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascuna azienda agricola; il sistema di identificazione delle superfici, strutture ed allevamenti agricoli; le informazioni costituenti il

patrimonio produttivo; il piano di coltivazione; la composizione zootecnica e la composizione strutturale.
Nell'ambito del sistema di gestione di rischi, Ismea elabora e fornisce. il piano assicurativo individuale, il piano di mutualizzazione e il piano di stabilizzazione del reddito aziendale.
La spesa per gli incentivi assicurativi è assicurata attraverso:

- le risorse comunitarie nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;
- le risorse europee derivanti dalle politiche di sviluppo rurale;
- le risorse nazionale stanziate nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale (vedi *infra*).

Secondo quanto previsto dall'articolo 14, ai fini della stipula della polizza o della sottoscrizione del certificato, l'agricoltore deve preventivamente:

a. procedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale;
b. predisporre il piano di coltivazione;
c. scaricare dal sistema il Piano assicurativo individuale per allegarlo alla polizza sottoscritta.

La Commissione Agricoltura della Camera ha avviato, verso la fine della legislatura, un'indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.
Dalle audizioni svolte sono emerse alcune criticità del sistema configurato.
In particolare, è stato rilevato come l'introduzione del Piano assicurativo individuale (PAI), strumento in teoria valido, sconta nella pratica numerosi problemi applicativi, in quanto richiede di aver definito non solo il fascicolo aziendale, ma anche il piano colturale definitivo, di norma disponibile, quest'ultimo, nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda per l'assicurazione agevolata. Ulteriore criticità riguarda la richiesta di assicurare valori uguali alla resa media dell'azienda, con il rischio di non arrivare alla liquidazione, avendo assicurato un importo inferiore alle effettive produzioni. La necessità di un tale riferimento è legata al fatto che, con la riforma del 2013, le agevolazioni, essendo entrate a far parte della politica di sviluppo rurale, richiedono non solo una rendicontazione dettagliata in ordine al rispetto dei requisiti previsti, ma anche il rispetto delle regole del WTO, almeno fino a quando le misure di gestione del rischio non vengano spostate nell'Amber Box.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi finanziari alle imprese agricole

La normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo n. 102 del 2004, modificato, sul finire della XVII Legislatura, dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 491), predisposto in attuazione della delega conferita dall'art. 21 della legge n.154 del 2016 (c.d. collegato agricolo).
Il decreto legislativo n.102/2004 ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire:

- danni alle produzioni agricole e zootecniche;

- danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Le modifiche da ultimo apportate includono anche eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.
Gli eventi considerati sono quelli richiamati dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
Gli interventi sono di due tipologie:

- misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, c.d. misure *ex ante* (il provvedimento di modifica ha specificato che le stesse debbono prevedere nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali);
- interventi compensativi (c.d. misure *ex post*), ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue e di bonifica.

Lo schema di decreto legislativo di riforma ha soppresso quelle parti dove si specificava fino a che percentuale poteva arrivare il contributo dello Stato.
E' stato introdotto un nuovo articolo interamente dedicato alle polizze assicurative sperimentali, intendendosi tali le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata. Le polizze sperimentali possono avvalersi della riassicurazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi istituito presso Ismea.
Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (precedentemente denominato Piano assicurativo annuale) definisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione e determina la soglia del danno (secondo quanto specificato con lo schema di riforma).
Quanto agli interventi compensativi, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in :

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso;
- proroga delle operazioni di crediti agrario;
- agevolazioni previdenziale.

Sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì, esclusi dagli aiuti, secondo quanto previsto - da ultimo - con le modifiche introdotte, le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.
Per attivare gli interventi compensativi, le regioni competenti, una volta delimitato il territorio, deliberano la declaratoria di eccezionalità dell'evento e le provvidenze da concedere. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dichiara il

carattere di eccezionalità della calamità.

I consorzi di difesa sono costituti da imprenditori agricoli (o dalle cooperative agricole di raccolta) per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. I consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, stipulando contratti anche per nome e per conto dei soci.

Il sistema di finanziamento delle imprese agricole

Nel corso della XVII Legislatura la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, approvando, il 21 febbraio 2017, il documento conclusivo.
Ne emerge una situazione difficile, dovuta a un insieme di fattori. Sicuramente, la crisi economica e finanziaria ha inciso, determinando un rallentamento nell'erogazione del credito, soprattutto a partire dal 2013. Il differenziale dei tassi di interessi ha comportato, poi, un maggiore costo per le banche per la remunerazione della raccolta, unitamente ad un peggioramento della qualità della raccolta, che si caratterizza per concretarsi nel breve periodo, ed un deterioramento della qualità degli attivi delle banche.
Per far fronte a tale situazione sono state attivate misure straordinarie, come le moratorie alle aziende *in bonis*, l'allungamento, in determinati casi, del periodo di ammortamento del prestito; il mantenimento del tasso d'interesse stipulato, qualora sia stato possibile contare sulla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese.
In merito alle misure ordinarie, con l'aumento della rischiosità delle imprese, particolarmente rilevanti sono stati gli strumenti di garanzia; per l'agricoltura, in particolare, si è rilevato di particolare importanza il Fondo per il credito gestito da ISMEA, che ha permesso di affiancare al finanziamento agevolato il finanziamento ordinario bancario, attraverso la stipula di una convenzione tra l'ABI e la stessa ISMEA.
Altri strumenti sono rappresentati dalla concessione di finanziamenti agevolati per la gestione dei contratti di filiera agroalimentare e di distretto, nonché l'intervento della Cassa depositi e prestiti nell'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla c.d nuova Sabatini per l'acquisto di macchinari.
Per quanto riguarda gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese, i principali incentivi diretti si sostanziano nei finanziamenti previsti nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, dove sono previste misure a favore dell'ammodernamento delle imprese agricole, dell'insediamento dei giovani agricoltori e dell'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.
Conclude il documento conclusivo, rilevando che, per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole, è necessario:

1. potenziare e condividere gli strumenti di valutazione del rischio di credito e della sostenibilità dei finanziamenti;
2. accelerare l'obiettivo di far condividere alle banche e al sistema che eroga i

contributi, modelli che siano trasparenti e attenti alle peculiarità del settore agricolo;

3. rafforzare i fondi di garanzia a presidio del rischio di credito delle banche che finanziano l'agricoltura, in termini di semplificazione per le imprese, efficacia di deponderazione del patrimonio di vigilanza, integrabilità e armonizzazione con la programmazione europea;
4. introdurre e consolidare strumenti che mitighino i rischi delle oscillazioni del reddito e dei ricavi delle aziende per effetto di eventi climatici e crisi di mercato;
5. proseguire ed intensificare le azioni volte al ricambio generazionale ed al rafforzamento fondiario, secondo due direzioni: l'implementazione ed il miglioramento di strumenti agevolativi, che trasferiscano valore a quei giovani imprenditori che manifestano, in termini di progetti e di capacità, il potenziale più elevato; la creazione di veicoli e modalità alternative (da affiancare a quelle tradizionali) per favorire il *turnover* delle terre, scongiurando il rischio dell'abbandono dell'attività agricola.